

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

**Imposte e contributi sociali a carico dei professionisti
nei principali Paesi europei**

(c.r. 28)

Roma, marzo 2001

**CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere

dott. Massimiliano Pittau Direttore

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800,
www.centrostudicni.it

Il rapporto è stato redatto da Marco Camilletti e Paolo Liberati. A Marco Camilletti vanno in particolare attribuite le elaborazioni relative a tutto il paragrafo 3 e i paragrafi 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5. A Paolo Liberati sono attribuibili le restanti parti.

Indice

Premessa	Pag.	3
1. Introduzione	“	5
2. Le principali tipologie di imposta applicate ai redditi professionali	“	7
2.1. La struttura generale	“	7
2.2. Principali caratteristiche e aspetti applicativi	“	10
3. Le imposte personali sul reddito	“	13
3.1. Il peso delle imposte personali sul PIL e sulle entrate totali della PA	“	13
3.2. La determinazione del reddito imponibile prima delle deduzioni	“	15
3.2.1 Premessa	“	15
3.2.2. Francia	“	17
3.2.3. Spagna	“	21
3.2.4. Italia	“	24
3.2.5. Gran Bretagna	“	26
3.2.6. Germania	“	27
3.3. La struttura dell'imposta	“	29
3.3.1. L'unità impositiva	“	29
3.3.2. Le deduzioni dal reddito	“	31
3.3.3. Aliquote e scaglioni	“	34
3.3.4. Detrazioni	“	35
3.4. Comparazione dell'imposta personale per livelli di reddito	“	37
3.5. Aliquote medie e parità di potere di acquisto	“	43
4. Le principali imposte (centrali o locali) sui redditi professionali	“	58
4.1. La taxe professionnelle francese	“	58
4.2. L'impuesto sobre actividades economicas in Spagna	“	63
4.3. La Gewerbesteuer in Germania	“	66
4.4. L'imposta regionale sulle attività produttive in Italia	“	70
4.5. I business rates in Gran Bretagna	“	72

5. L'imposta sul valore aggiunto	Pag.	78
5.1. Principi generali	"	78
5.2. Regimi ordinari e semplificati: ricavi e spese deducibili	"	81
5.2.1. Spagna	"	81
5.2.2. Francia	"	83
5.2.3. Italia	"	85
5.2.4. Gran Bretagna	"	86
5.2.5. Germania	"	88
6. La contribuzione sociale	"	91
6.1. Principi generali	"	91
6.2. I singoli sistemi	"	92
6.2.1. Spagna	"	92
6.2.2. Gran Bretagna	"	94
6.2.3. Francia	"	95
6.2.4. Italia	"	97
6.2.5. Germania	"	97
7. Conclusioni	"	104
Riferimenti bibliografici	"	107



Premessa

Il dibattito sulla riforma del sistema ordinistico ha coinvolto in questi ultimi anni, senza dare esiti compiuti dal punto di vista legislativo, i rappresentanti delle forze politiche e di governo, del mondo accademico e culturale, delle organizzazioni professionali, ruotando spesso attorno ad un assunto di principio: la necessità di aprirsi all'Europa.

L'apertura del sistema professionale italiano all'Europa, è stata da più parti considerata una esigenza improcrastinabile dalla quale discendeva inevitabilmente l'obbligo di aggiornare e innovare profondamente le norme in materia di tariffe, accesso, strutture societarie etc. che finora avevano regolato lo svolgimento dell'attività professionale nel paese. Ciò con la finalità ultima, sempre ampiamente esplicitata, di portare i professionisti italiani a competere ad armi pari con i colleghi europei.

Se tale fine è sicuramente meritorio e degno di essere efficacemente perseguito, un aspetto sembra però essere rimasto escluso dal pur vasto e approfondito dibattito sulla materia. Ossia quello di verificare se allo stato attuale esistano in Europa, relativamente allo svolgimento delle attività professionali, diversità di trattamento impositivo che comportino vantaggi e svantaggi (e dunque in definitiva, una diversa capacità di competere sul mercato) per i soggetti che le praticano, a seconda del paese di residenza.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, su indicazione del medesimo Consiglio, ha ritenuto opportuno avviare uno studio che desse conto, in termini prevalentemente descrittivi e avendo cura degli aspetti formali, di quale trattamento i sistemi tributari dei principali Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Spagna) riservino ai redditi di natura professionale, intendendo con questa definizione i redditi di lavoro autonomo non organizzati in forma di impresa. A questo scopo, sono state prese in considerazione le principali tipologie di imposta gravanti su tali



redditi: imposte personali sul reddito, imposte sul valore aggiunto, imposte su attività produttive e redditi professionali applicate sia dai governi centrali, sia, eventualmente, dai governi locali.

Il confronto delle strutture formali dell'imposizione sui professionisti nei principali Paesi europei ha evidenziato alcune differenze significative di trattamento, nonostante il fatto che i sistemi tributari e contributivi appaiano relativamente omogenei almeno nei loro tratti fondamentali.

In particolare, nel caso dell'imposta personale sul reddito, si è proceduto ad una verifica di come le strutture dei diversi Paesi determinino l'aliquota media pagata da contribuenti con diversi livelli di reddito. In questo caso, l'Italia risalta particolarmente per livelli di aliquota media relativamente più elevati a livelli di reddito più bassi e per il minor peso che le disposizioni specifiche per il lavoro autonomo assumono nel ridurre l'aliquota media, rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Spagna.

Ciò conferma come l'elemento tributario non possa venire escluso da una politica di interventi che abbia come fine il rafforzamento della capacità competitiva dei professionisti italiani sul mercato europeo.

Giovanni Angotti

1. Introduzione

È fin troppo noto come la questione tributaria assuma una rilevanza fondamentale nel dibattito di politica economica in **Italia** ed in altri Paesi europei ed extra-europei con economie di mercato più avanzate. Nel caso italiano, dai tempi dell'entrata in vigore della riforma tributaria (primi anni Settanta) si è assistito a cambiamenti profondi sia della struttura economica del Paese sia delle ideologie sottostanti all'opportunità di un intervento pubblico attraverso imposte e spesa pubblica. In altri Paesi si è assistito a processi simili: basti pensare alle riforme fiscali statunitensi del 1981 e del 1986 (sotto la presidenza Reagan); a quelle più recenti, ma ideologicamente collegabili, della **Gran Bretagna** e di alcuni Paesi scandinavi (in particolare, la Svezia); e al generale arretramento di molti governi europei nelle aree della spesa e della produzione pubblica.

La recente formazione dell'Unione Europea, inoltre, integrando le relative economie, ha reso più visibili le differenze tra i singoli stati, prevalentemente dal lato degli oneri tributari che famiglie e imprese sono chiamate a sostenere, ma anche in relazione alla quantità e alla qualità dei servizi offerti. A questo riguardo, i temi più ricorrenti sono due: da un lato, la *dimensione complessiva* del prelievo tributario, spesso approssimata da indicatori qualitativamente discutibili come la pressione tributaria (il rapporto tra entrate tributarie complessive di uno stato e il relativo prodotto interno lordo) o la pressione fiscale (rapporto tra entrate complessive, imposte più contributi, e prodotto interno lordo); dall'altro il modo in cui il prelievo complessivo viene ripartito tra le singole categorie di contribuenti, cioè la sua *distribuzione*.

Da molti anni, indebolitasi la tradizionale attrazione della ripartizione funzionale del reddito tra salari e profitti (in omaggio ad altrettanto tradizionali contrapposizioni di classe), gli studi sulla distribuzione e redistribuzione del reddito hanno concentrato la loro attenzione su specifici segmenti della distribuzione personale del reddito: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, imprese, anziani,

famiglie numerose, famiglie monoreddito, piccole imprese, ecc. È quindi divenuto sempre più rilevante lo studio e la conoscenza di come il sistema tributario incida su specifiche categorie di soggetti.

L'obiettivo di questo lavoro è proprio quello di dar conto, in termini prevalentemente descrittivi e avendo cura degli aspetti formali, di quale trattamento i sistemi tributari dei principali Paesi europei (**Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Spagna**) riservino ai *redditi di natura professionale*, intendendo con questa definizione i redditi di lavoro autonomo non organizzati in forma di impresa. A questo scopo, verranno prese in considerazione le principali tipologie di imposta gravanti su tali redditi: imposte personali sul reddito, imposte sul valore aggiunto, imposte su attività produttive e redditi professionali applicate sia dai governi centrali, sia, eventualmente, dai governi locali.

A questo riguardo, nella sezione 2 si darà conto della struttura generale e dei principali aspetti applicativi delle imposte sui redditi professionali. Nella sezione 3, verrà invece esaminata l'imposta personale sul reddito. In particolare, si fornirà una descrizione dettagliata degli elementi costitutivi dell'imposta nei diversi Paesi (base imponibile, deduzioni, detrazioni, aliquote, ecc.); allo stesso tempo, si procederà ad una comparazione dell'onere medio di imposta per livelli di reddito (in termini nominali e a parità di potere di acquisto). La sezione 4 affronterà, invece, il tema delle imposte locali sui redditi professionali, nelle forme di imposte sui redditi o di imposte sul valore aggiunto, mettendo in luce, ove presente, la differenziazione territoriale del prelievo e i principali problemi applicativi. La sezione 5 è invece dedicata alle imposte sul valore aggiunto equivalenti all'Iva italiana, che hanno rilievo, nel campo delle attività professionali, nella misura in cui l'imposta pagata sugli acquisti non possa essere portata a compensazione di quella riscossa sui compensi, cioè in tutti quei casi in cui tale imposta si trasforma da fatto finanziario a fatto economico (indetraibilità dell'Iva e conseguente configurazione di essa come costo). La sezione 6, infine, ed uscendo dal terreno della tassazione pura, tratterà le linee essenziali dei regimi di contribuzione sociale previsti per i lavoratori autonomi. Tutti i dati raccolti ed elaborati si riferiscono all'anno 2000.

2. Le principali tipologie di imposta applicate ai redditi professionali

2.1. La struttura generale

La maggior parte dei sistemi tributari moderni si rivolge ai contribuenti nella loro duplice veste di produttori e consumatori di ricchezza. In accordo a questo orientamento, sono di pressoché universale applicazione due modalità di imposizione, quella sui redditi e quella sul consumo. Ovviamente, le complessità dei sistemi tributari non si risolvono in una separazione così netta delle forme di prelievo; altre tipologie di imposizione sono infatti generalmente presenti (ad esempio, le imposte sui trasferimenti delle proprietà *inter vivos* o *mortis causa*, le imposte sul patrimonio¹). Tuttavia, per importanza quantitativa, e anche per tradizione dell'analisi economica, la divisione tra reddito e consumo consente di cogliere gli aspetti più interessanti dei flussi monetari che compongono il circuito economico.

Dato l'obiettivo di questo lavoro, l'interesse si appunterà principalmente sul lato della produzione della ricchezza (nella loro forma di "redditi"), piuttosto che sugli atti tassabili di consumo. Si tratterà cioè di individuare, al momento della formazione della ricchezza, quali e quanti tributi siano su di essa applicati, indipendentemente dal fatto che a ciò faccia seguito un atto di consumo o di risparmio.

Nell'affrontare questo particolare aspetto, di conseguenza, l'attenzione sarà rivolta alla *ripartizione formale* delle imposte, cioè all'identificazione delle forme impositive che "di diritto" gravano sui

¹ Anche se queste diverse forme di imposizione potrebbero comunque essere ricondotte, in prima approssimazione, ad atti di produzione della ricchezza (come la formazione di un patrimonio tassabile) o ad atti di consumo (come la decisione di trasferire totalmente o parzialmente tale patrimonio).

redditi. Non verrà presa in considerazione, invece, la *ripartizione economica* delle imposte, cioè gli esiti (“di fatto”) derivanti da eventuali fenomeni di traslazione, rimozione, elusione od evasione delle imposte.²

Per gli scopi del presente lavoro, è di qualche utilità evidenziare che l’analisi economica ha tradizionalmente attribuito particolare rilevanza ad una divisione funzionale del risultato derivante dal processo produttivo: salari e stipendi, profitti, interessi e rendite. Nel linguaggio comune, i ‘redditi degli individui’ sono spesso assimilati alla percezione di salari e stipendi (reddito di lavoro dipendente), ma anche al risultato derivante dall’esercizio di un’attività di lavoro autonomo; il termine ‘profitti’ è generalmente riservato alla formazione di reddito derivante dall’esercizio di un’attività imprenditoriale; gli ‘interessi’ e le ‘rendite’ sono infine spesso intesi come redditi per la cui formazione non è necessaria un’attività di lavoro (ad esempio, redditi da attività finanziarie o fondiari).

I sistemi tributari, spesso, si differenziano per il modo in cui sono trattate queste diverse componenti funzionali del risultato produttivo e il loro aggregato, definibile in prima approssimazione con il termine di *valore aggiunto*. Di norma, ad ogni componente funzionale si applicano specifiche imposte, pur, in generale, all’interno di un quadro unitario di tassazione del reddito complessivo: i redditi da lavoro sono generalmente colpiti da imposte sui redditi; i profitti possono essere

² In linea generale, si intende per traslazione lo spostamento dell’onere dell’imposta dal contribuente di diritto al contribuente di fatto. Ad esempio, nel caso specifico, un professionista al quale fossero aumentate le imposte sui redditi percepiti (contribuente di diritto) potrebbe aumentare di conseguenza la misura dei compensi richiesti per le prestazioni professionali, spostando (totalmente o parzialmente) l’onere dell’imposta sui fruitori di tali prestazioni (contribuenti di fatto). Per rimozione, si intende invece una modifica del comportamento del contribuente colpito dall’imposta al fine di ristabilire una situazione ‘di ottimo’ che è stata perturbata dall’imposta (ad esempio, dopo un’imposta si può decidere di lavorare di meno o risparmiare di più per rimuovere gli effetti negativi dell’imposta). L’elusione consiste nel tentativo, da parte del contribuente, di sottrarsi al carico fiscale utilizzando, legalmente, l’incompletezza e le smagliature delle norme tributarie. L’evasione, infine, consiste in comportamenti illeciti di occultamento parziale o totale dei redditi.

colpiti da imposte generali sui redditi di impresa o da imposte che discriminino il reddito in base alla forma giuridica con cui esso è percepito (imposte sulle società o imposte sui redditi delle imprese non societarie); gli interessi (ad esempio, su depositi o titoli di Stato) sono spesso soggetti ad imposte sostitutive (generalmente proporzionali) di quelle sui redditi; le rendite, infine, possono rientrare nel campo di applicazione delle imposte sui redditi oppure subire trattamenti differenziati in ragione della loro origine (ad esempio, affitto di terreni agricoli o canoni di locazione di immobili).

All'interno di questo circuito i risultati di attività professionali si collocano, generalmente, nel campo dei redditi da lavoro (autonomo), intendendo con tale termine una modalità di formazione di reddito che non sia orientata alla produzione di redditi di impresa (o profitti, nell'accezione economica).³ In questo senso, le principali forme astratte di imposizione che ricadono su tali redditi al momento della loro formazione sono le imposte personali sui redditi e le imposte sul valore aggiunto. Le prime, rivolte a colpire l'elemento specifico (il reddito); le seconde generalmente rivolte a colpire l'intero valore della produzione risultante dall'attività professionale (il valore aggiunto).

Concettualmente separate dalle imposte vere e proprie, sono poi le forme di contribuzione sociale a cui viene assoggettata la generalità dei redditi. Si tratta, generalmente, di forme di prelievo a cui, almeno in linea di principio, dovrebbe corrispondere una sorta di controprestazione, che è spesso eventuale e differita nel tempo, come nel caso dei contributi sanitari e/o previdenziali. Tutti i sistemi tributari prevedono forme più o meno accentuate di contribuzione, anche se è frequente il caso in cui i redditi da lavoro autonomo siano

³ Tra i molti fattori che distinguono i redditi di lavoro autonomo da quelli di impresa c'è anche il diverso modo in cui i fattori della produzione sono organizzati nei due casi. Ciò non toglie che, spesso, il confine tra redditi da lavoro autonomo e redditi di impresa sia incerto, come nel caso degli artigiani, dei rappresentanti ed agenti di commercio, delle forme di associazione professionale, ecc. Per ciò che riguarda l'obiettivo del lavoro, tuttavia, i redditi professionali verranno definiti come redditi percepiti da persone fisiche, derivanti dall'esercizio abituale di una professione e non organizzati in forma di impresa, rientranti quindi nel campo dei redditi di lavoro autonomo.

assoggettati a modalità di contribuzione diverse da quelle previste per la generalità dei redditi. Inoltre, l'esistenza di casse professionali specifiche costituisce spesso una forma di integrazione del contributo complessivo dovuto dai percettori di tali redditi.

2.2. Principali caratteristiche e aspetti applicativi

Per ciò che concerne le imposte sui redditi, l'aver collocato concettualmente il reddito di lavoro autonomo, all'interno del risultato complessivo del processo produttivo, lascia ovviamente irrisolte le questioni relative al *come tassare* tali redditi.

In primo luogo, si pone un problema di *definizione di reddito*. In linea di principio, nel caso del lavoro autonomo, il riferimento è ad una definizione di reddito netto, ottenuto come differenza tra l'ammontare dei compensi e le spese necessarie a produrli. Dal punto di vista concettuale tale definizione appare sufficientemente chiara, anche se, come si vedrà successivamente, essa pone il problema della determinazione delle *spese deducibili*, cioè della determinazione di quali spese possano essere considerate connesse all'attività professionale, in presenza di contemporanea promiscuità con usi privati e/o personali.⁴

In secondo luogo, e sempre in linea generale, l'aderenza ad un principio di reddito netto implica generalmente anche l'esistenza di una *contabilità di tipo analitico*, intendendo con questa espressione la presenza di una dettagliata descrizione del complesso delle operazioni di prestazione di servizi e di acquisto di beni o servizi da parte del lavoratore autonomo. Tuttavia, in presenza di contribuenti con redditi non elevati, al fine principale di rendere più semplice la determinazione della base imponibile, è frequente il ricorso a forme di

⁴ In molti casi, come evidenziato in seguito nel testo, esistono limitazioni alla deducibilità di alcune spese specifiche, al fine di contrastare l'erosione del reddito imponibile che deriverebbe da un uso illimitato della deducibilità.

normalizzazione del reddito netto.⁵ In questo caso, al principio del *reddito effettivo*, che è sottinteso all'impiego di contabilità analitiche dei ricavi e dei costi, si accosta il principio del *reddito normale*, per il quale l'intero reddito, o alcuni elementi della sua determinazione, non rispondono ai criteri di una effettiva manifestazione, ma a quelli di manifestazione presunta.⁶ Forme di normalizzazione di questo tipo, tuttavia, rimangono di applicazione limitata nell'ambito della determinazione del reddito netto, concentrate su particolari classi di soggetti; impieghi più estesi, invece, esse hanno ricevuto ai fini dell'accertamento dell'imposta, cioè del controllo *ex-post* della congruenza dei redditi dichiarati su base analitica. È opportuno ricordare, a questo proposito, l'esperienza italiana dei coefficienti presuntivi di reddito, del redditometro e, da ultimo, degli studi di settore, strumento di valutazione del reddito "normale" di numerosi settori di attività da contrapporre, ai fini dell'accertamento, al reddito determinato in via analitica.⁷

La strada di rendere più semplice la determinazione del reddito imponibile attraverso elementi di normalizzazione è generalmente accompagnata anche da una riduzione degli *obblighi contabili*

⁵ Ad esempio, come percentuale fissa del reddito lordo, indipendentemente dalle effettive spese sostenute.

⁶ Un caso spesso citato, nell'ambito dell'imposta personale sul reddito italiana, ma non specifico al trattamento dei redditi professionali, è quello dei redditi da fabbricati, che sono generalmente determinati su base catastale, cioè in via presuntiva. Questo elemento di normalizzazione di una componente del reddito complessivo, convive però con un principio generale di tassazione del reddito effettivo.

⁷ L'impiego di normalizzazioni del reddito di lavoro autonomo, al fine dell'accertamento da parte delle amministrazioni finanziarie, riflette la maggiore difficoltà dell'autorità fiscale nel procedere ad un accertamento per via analitica del contribuente, almeno rispetto ai contribuenti percettori di lavoro dipendente. La principale differenza, che si riscontra in tutti i principali Paesi europei, è costituita dall'assenza, nel caso del lavoro autonomo, di una figura analoga a quella del sostituto d'imposta nel lavoro dipendente, cioè il soggetto (generalmente datore di lavoro) che eroga salari e stipendi già al netto dell'imposta dovuta all'erario. La presenza del sostituto d'imposta consente, indirettamente, una riduzione dell'asimmetria informativa tra fisco e contribuenti, consentendo al primo di poter ricostruire i redditi dei secondi senza procedere ad accertamenti analitici nei loro confronti, possibilità che è assente nel caso dei lavoratori autonomi.

derivanti dalla contabilità analitica. In molti Paesi, infatti, al regime ordinario di imposizione (generalmente quello analitico) si contrappongono regimi semplificati, forfetari e/o agevolati, che prevedono un minor numero di adempimenti, ma anche un maggiore scostamento dal principio del reddito effettivo.

Per ciò che concerne le imposte sul valore aggiunto, invece, si possono idealmente distinguere due modalità di tassazione: a) un'imposta sul valore aggiunto con *riferimento finanziario*; b) un'imposta sul valore aggiunto con *riferimento reale*. Nel primo caso, l'imposta colpisce le operazioni, che nell'ambito dell'attività professionale, hanno dato luogo a transazioni monetarie. In questo caso, la base imponibile è generalmente costituita dalla differenza tra il valore dei compensi lordi e il valore degli acquisti.⁸ È il caso dell'IVA in **Italia** e di imposte analoghe in altri Paesi europei (TVA in Francia, VAT in Inghilterra, ecc.). Nel secondo caso, l'imposta colpisce la formazione del valore aggiunto nel corso del processo produttivo (e distributivo), prescindendo dalla effettiva manifestazione di movimenti monetari. Il riferimento è cioè, in questo caso, alle singole componenti del valore aggiunto.⁹ Come si vedrà, in **Italia** questo è il caso dell'IRAP, ma imposte assimilabili parzialmente a questo concetto di tassazione del valore aggiunto esistono anche in altri Paesi.

⁸ Tecnicamente, si parla di determinazione del valore aggiunto per sottrazione.

⁹ Tecnicamente, si parla in questo caso di determinazione del valore aggiunto per addizione.

3. Le imposte personali sul reddito

3.1. Il peso delle imposte personali sul PIL e sulle entrate totali della PA

Fin dalla sua introduzione, nella maggior parte dei Paesi europei, l'imposta personale sul reddito ha assunto un ruolo di grande rilievo, principalmente per due ragioni. Da un lato, essa ha rappresentato, e tuttora rappresenta, un importante elemento di gettito nei bilanci pubblici dei diversi Paesi; dall'altro, ad essa è stato tradizionalmente associato il compito di perseguire politiche redistributive, cioè di raggiungere obiettivi di equità nella distribuzione complessiva del prelievo. L'importanza di questo secondo ruolo è stata messa in discussione, nei fatti, da molte recenti riforme tributarie, rivolte a ridurre la progressività formale delle imposte personali in favore di un minor onere complessivo, cioè a prediligere l'aspetto dimensionale del tributo piuttosto che quello distributivo, anche attraverso una ricomposizione del gettito complessivo a favore di imposte sul consumo piuttosto che sul reddito.

A ciò si aggiunga che, variazioni normative, in alcuni casi anche significative, sono intervenute nel corso degli anni per adattare il ruolo dell'imposta personale sul reddito agli obiettivi economici e di bilancio dei vari Paesi, generando effetti (più o meno intenzionali) sulla ripartizione del carico tributario tra le diverse classi di reddito, sulle modalità di applicazione e sull'ammontare di particolari agevolazioni legate alla personalità del tributo, nonché sull'operare di taluni meccanismi, automatici e non, a cui era affidato il compito di neutralizzare gli effetti dell'inflazione sulla struttura del tributo (*fiscal drag*).

Questa significativa mole di interventi, tuttavia, non trova una rilevante corrispondenza con l'evoluzione dell'onere dell'imposta personale, in particolare se misurato rispetto al PIL (tab. 1) e rispetto al totale delle entrate della Pubblica Amministrazione (PA) (tab. 2).

Nell'ultimo decennio, infatti, non si notano variazioni di grande rilievo, se non una diffusa, ma debole, tendenza ad riduzione del valore assoluto di questi indicatori.

Con riferimento al primo indicatore, infatti, per tre dei cinque Paesi considerati si può rilevare una lieve riduzione del peso dell'imposta personale: **Germania**, **Gran Bretagna** e **Spagna**, mostrano infatti, nel periodo compreso tra il 1991 ed il 1997, una riduzione di circa un punto percentuale, che si manifesta più sostenuta se misurata rispetto al totale delle entrate PA. In quest'ultimo caso, mediamente, per ciascun paese si riscontra una riduzione, nello stesso periodo, di circa 2 punti percentuali (che salgono a 3 per la **Germania**). La **Francia** mantiene un andamento costante del rapporto imposta/PIL, segnando in tutto l'intervallo temporale valori pari al 6 per cento; mentre, in relazione alla quota dell'imposta sul totale delle entrate PA, si evidenzia una leggera flessione con valori che passano da circa il 14 per cento, nel 1991, a poco più del 13 per cento nell'ultimo anno. Per l'**Italia**, l'incidenza dell'imposta sul PIL presenta invece un aumento, seppur lieve, tra il 1991 ed il 1994. Il peso sul totale delle entrate mostra, dal canto suo, un andamento altalenante: a seguito di un incremento tra il 1991 ed il 1994, si registra infatti una riduzione, nell'ultima frazione temporale, che complessivamente determina una riduzione di quasi un punto percentuale di questo rapporto. In termini relativi, merita attenzione, riguardo al primo dei due rapporti fin qui considerati, il livello particolarmente basso della **Francia**. Valore, quest'ultimo, che riflette una struttura tributaria incentrata sulla contribuzione sociale e sul prelievo indiretto. A questa, si contrappone l'**Italia**, unico Paese a superare il 10 per cento e a mostrare una dinamica inversa rispetto agli altri Paesi.

3.2. La determinazione del reddito imponibile prima delle deduzioni

3.2.1 Premessa

Il dato aggregato dei due indicatori, ovviamente, non consente di cogliere le differenze strutturali dei diversi sistemi di imposizione personale; né tantomeno le caratteristiche specifiche dell'imposizione sui redditi professionali. Va innanzitutto ricordato che, nel quadro dell'imposizione sui redditi personali, la categoria dei redditi professionali è generalmente una delle tipologie di reddito assoggettate a tassazione e, per ampiezza complessiva, non la più importante. La maggior parte della base imponibile dell'imposta personale è infatti rappresentata, in tutti i Paesi, dai redditi di lavoro dipendente.

Non è un fattore di sorpresa, quindi, che la struttura dei diversi sistemi rifletta la preponderanza del reddito di lavoro dipendente e riservi ai redditi da attività professionali solo alcuni caratteri differenziali, principalmente individuabili in deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, diverse da quelle previste per il regime generale, e modalità specifiche di determinazione del reddito imponibile.

In questo paragrafo si darà conto delle particolari modalità con cui, nei diversi Paesi, si perviene al calcolo del reddito imponibile, cioè della differenza tra ricavi da attività professionali e spese connesse a tale attività, ai fini dell'imposta personale. Si vedrà che, come riflesso della necessità di una contabilità analitica, le spese ammesse in deduzione dai ricavi possono essere soggette a limitazioni parziali e/o totali anche in dipendenza del volume di affari complessivo del contribuente e della sua posizione ai fini del regime Iva.

Prima di spingere l'analisi a quel dettaglio, tuttavia, è opportuno rilevare che la base imponibile costituisce, dal punto di vista teorico, il riflesso della capacità contributiva dei soggetti passivi.

Tradizionalmente, a tale proposito, la teoria distingue tre definizioni di reddito: a) reddito entrata; b) reddito prodotto; c) reddito consumo¹⁰. Tutti i Paesi considerati in questo lavoro, fanno prevalentemente ricorso al concetto di *reddito prodotto*, cioè il reddito costituito dalle remunerazioni dei fattori produttivi. Tuttavia, lo schema teorico non è generalmente applicato nella sua forma pura, poiché la tassazione di fattispecie configurabili come incrementi patrimoniali, plusvalenze o guadagni in conto capitale, tendono a spostare la definizione di reddito adottata verso quella di *reddito entrata*.

A questo riguardo, nella logica del reddito prodotto le tipologie di reddito ricondotte a tassazione sono le seguenti:

- reddito di lavoro dipendente, in tutti i Paesi;
- reddito di lavoro autonomo o professionale, in tutti i Paesi;
- reddito di impresa, in tutti i Paesi;
- reddito fondiario, in tutti i Paesi;
- reddito di capitale, in tutti i Paesi ma con numerosi casi di imposizione sostitutiva;
- redditi diversi, variabili tra i singoli Paesi e di natura generalmente residuale.

Tratto comune alla definizione di base imponibile è infine l'applicazione del principio di *worldwide taxation* in base al quale i contribuenti residenti in un dato paese sono tassati sul reddito da essi

¹⁰ Il concetto di reddito prodotto implica che siano ricondotte a tassazione le remunerazioni derivanti dalla partecipazione ad un'attività produttiva. In prima approssimazione, quindi, entrano nel reddito prodotto sia i redditi di capitale sia i redditi di lavoro, mentre rimangono escluse le plusvalenze patrimoniali. Il concetto di reddito entrata, invece, definisce come fiscalmente rilevante il reddito che un individuo può consumare senza ridurre il valore del suo patrimonio. La principale differenza con il reddito prodotto è quindi l'inclusione nella base imponibile delle plusvalenze patrimoniali. Nel caso del reddito consumo, infine, la base imponibile dell'imposta personale coincide con il consumo annuale del contribuente. In questo caso, a differenza del reddito entrata, le plusvalenze vengono tassate solo se finanziano attività di consumo; tutto il risparmio è infatti esente dall'imposta.

ovunque prodotto, mentre i non residenti sono tassati solo sulla base del reddito prodotto all'interno del territorio.¹¹

3.2.2. Francia

La categoria di reddito rilevante ai fini della tassazione delle attività professionali è costituita, in **Francia**, dai *bénéfices non commerciaux* (BNC), la cui base imponibile è costituita, in linea del tutto generale, dall'eccedenza dei ricavi sulle spese necessarie all'esercizio della professione, in accordo al principio generale di tassazione del reddito netto.

Tuttavia, sia per la determinazione dei ricavi sia per la determinazione delle spese rilevanti, è necessario distinguere tre regimi d'imposizione:

- di dichiarazione controllata (*déclaration contrôlée du bénéfice net*);
- di valutazione amministrativa (*évaluation administrative du bénéfice imposable*);
- dichiarativo speciale (*déclaratif spécial*).

Il primo regime si applica *obbligatoriamente*, in via principale, ai contribuenti i cui ricavi superino i 175 mila FF annui (26.679 euro) e ai contribuenti che abbiano optato per il regime reale semplificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.¹² Il secondo regime può essere scelto, annualmente, dai contribuenti che abbiano ricavi inferiori al limite precedente. Il terzo regime, dichiarativo speciale, si applica

¹¹ L'esistenza di accordi internazionali in tal senso evita, nell'ipotesi in cui il reddito venga prodotto in un Paese diverso da quello in cui il contribuente è residente, che si manifestino fenomeni di doppia imposizione. Ossia, che uno stesso soggetto venga tassato due volte sullo stesso reddito: una prima volta nel Paese in cui il reddito è prodotto ed una seconda nel Paese in cui egli è residente.

¹² Vedi oltre, nella sezione relativa all'imposta sul valore aggiunto.



infine ai contribuenti i cui ricavi siano inferiori ai 100 mila FF (15.245 euro), salvo che essi non abbiano optato per uno degli altri due regimi.

La principale differenza tra i tre regimi, ai fini dell'imposta sul reddito è la seguente: nel regime di *dichiarazione controllata*, i contribuenti devono dichiarare i loro redditi in maniera analitica; nel regime di *valutazione amministrativa*, invece, il reddito è oggetto di un procedimento amministrativo da parte dell'ufficio delle imposte in funzione delle informazioni fornite dal contribuente e di tutti gli altri elementi in suo possesso. Nel regime *dichiarativo speciale*, infine, il reddito è calcolato forfetariamente dopo aver applicato ai ricavi un abbattimento fisso del 25 per cento a titolo di spese professionali.¹³

La regola generale per cui la base imponibile è costituita dall'eccedenza dei ricavi sui costi, quindi, trova eccezione nel regime dichiarativo speciale. Negli altri due casi, i ricavi imponibili sono rappresentati dalle somme effettivamente incassate dal contribuente nel quadro dell'attività professionale da esso esercitata. Sono incluse in questa definizione:

- gli onorari;
- gli eventuali anticipi su prestazioni future;
- le somme versate dai clienti a titolo di rimborso spese (ad esempio, le spese di corrispondenza, ecc.);
- i profitti finanziari (ad esempio, gli interessi moratori su prestazioni professionali);
- eventuali premi.

I ricavi così determinati vanno ridotti di eventuali spese anticipate per conto del cliente e di eventuali onorari retrocessi.

¹³ Si può riscontrare qui, ma anche successivamente in altri Paesi, un esempio di normalizzazione del reddito nell'ambito di un principio generale di tassazione del reddito effettivo.

Le spese ammesse in deduzione dai ricavi, secondo il principio generale, sono quelle effettuate al fine dell'acquisizione o della conservazione dei ricavi e che sono direttamente necessarie per l'esercizio della professione. Ne consegue, secondo il principio generale, che non possono essere ammesse in deduzione le spese personali o la frazione delle spese che comunque non assumano tale connotato.

Le principali tipologie di spesa ammesse in deduzione sono quattro: a) spese di acquisto; b) spese generali; c) spese di impianto; d) ammortamenti.

In linea di principio, tutte le *spese di acquisto* che siano parte integrante della prestazione di servizio possono essere ammesse in deduzione dai ricavi. Non esistono limitazioni al riguardo se non quelle relative ad acquisti che siano di carattere personale e non inerenti all'attività professionale.

Tra le *spese generali*, sono esplicitamente ammesse in deduzione:

- le spese per il personale dipendente;
- le imposte e tasse di natura professionale (la *taxe professionnelle*, la *taxe foncière* relativa ad immobili che costituiscano attivo del bilancio, la *taxe sur les salaires*);
- spese relative a lavori, forniture e servizi esterni. In questa categoria, sono ammesse in deduzione le spese di locazione relative ai locali professionali¹⁴; le spese di manutenzione e riparazione; le spese di riscaldamento, acqua, gas ed elettricità; onorari pagati a soggetti non dipendenti nel quadro dell'esercizio della professione; premi di assicurazione per rischi specificamente professionali (responsabilità professionale, locali ad uso professionale, ecc.); spese di acquisto di mobili ed

¹⁴ Tuttavia, se il contribuente è proprietario dei locali, egli può dedurre l'ammortamento ma non il valore locativo degli stessi.



attrezzature per ufficio a condizione che il valore unitario al netto di imposta non superi i 2.500 FF (circa 381 euro);

- spese di trasporto e di spostamento. Si tratta principalmente di spese di viaggio e di soggiorno e di spese relative agli autoveicoli (carburante, riparazioni, locazioni di garage o parcheggi, ecc.)¹⁵. Relativamente a queste ultime, però, esistono casi particolari di deduzione forfetaria, sulla base di tabelle annualmente predisposte dall'amministrazione finanziaria, applicabile alle autovetture interamente di proprietà del contribuente che siano iscritte nel registro dei beni ammortizzabili, e alle autovetture locate se il contribuente rinuncia alla deduzione delle spese di locazione;¹⁶
- le spese relative ai contributi sociali obbligatori di base o complementari (vecchiaia, invalidità, malattia, maternità, ecc.);
- le spese di rappresentanza, deducibili solo se abbiano un *rapporto diretto e certo* con la professione esercitata e se i loro importi siano effettivamente giustificabili¹⁷;
- le spese diverse di gestione: si tratta, ad esempio, di spese di documentazione, di spese postali, di contributi professionali e sindacali, di donazioni e sovvenzioni;

¹⁵ Il prezzo di acquisto di un veicolo non è deducibile come spesa professionale; è invece deducibile il relativo ammortamento. In caso di locazione del veicolo, invece, il relativo canone è deducibile.

¹⁶ Il meccanismo di deduzione dipende dalla potenza fiscale (espressa in cavalli fiscali) e dal numero di km percorsi. Per un numero di km inferiori a 5.000 e superiori a 20.000, il costo deducibile è pari al prodotto tra i chilometri e un coefficiente variabile per potenza fiscale. Per kilometraggi intermedi tra 5.000 e 20.000, il costo si ottiene attraverso l'applicazione di una formula.

¹⁷ Hanno carattere di spesa professionale anche le spese di ristorazione sostenute per pasti di affari o in occasione di convegni o congressi. Esse sono deducibili se effettuate nell'interesse della professione, se giustificate, e se in rapporto normale rispetto all'attività del professionista e al vantaggio che egli ne deriva. Il riferimento al rapporto normale costituisce una implicita limitazione alla deducibilità di queste spese, non potendosi in linea di principio, ad esempio, ammettere che esse siano maggiori del reddito lordo prodotto.



- le spese finanziarie (interessi pagati a terzi su prestiti contratti per l'esercizio della professione).

Tra le *spese di impianto*, vanno invece distinte:

- le spese di acquisizione di elementi dell'attivo che siano inerenti all'esercizio della professione (ad esempio, spese per onorari e commissioni);¹⁸
- le spese di ricerca, studio e pubblicità;
- le spese eventuali di costituzione di società.

La deduzione di queste tre tipologie di spese si può effettuare integralmente nell'anno di pagamento, o, su richiesta, su un periodo massimo di 5 anni a quote costanti.

Infine, costituiscono oneri deducibili le quote di *ammortamento* relative a beni mobili e immobili relativi all'attività professionale. Il sistema di ammortamento può essere a quote costanti, ma nell'ambito del sistema della dichiarazione controllata si può far ricorso ad un sistema di ammortamento a quote decrescenti. Disposizioni specifiche sono poi previste nel caso di ammortamento di autoveicoli: per veicoli immatricolati dopo il 1996, la quota massima ammortizzabile, al lordo dell'imposta, è pari a 120.000 FF (18.294 euro); valori inferiori sono previsti per autoveicoli immatricolati in periodi precedenti.

3.2.3. Spagna

La legge che regola l'imposta sulle persone fisiche (*Impuesto sobre la renta de las personas físicas*) in **Spagna** prevede, come principio generale, l'inclusione nella base imponibile dei rendimenti derivanti da attività professionali sotto la categoria dei rendimenti derivanti da attività economiche (*rendimientos de actividades económicas*).

¹⁸ Non rientrano in questa categoria le spese sostenute per prestazioni notarili.

La determinazione del rendimento delle attività economiche può essere oggetto di due regimi: a) *estimación directa*, che si applica come regime generale; b) *estimación objetiva* che si applica come regime speciale.

L'*estimación directa*, a sua volta, ammette due modalità di calcolo del rendimento netto:

- normale, da intendersi per via analitica;
- semplificata, che si applica se prevalgono le seguenti condizioni:
 - a) assenza di opzione per il regime di *estimación objetiva*; b) reddito non superiore, nell'anno precedente, a 100 milioni di pts (601.000 euro).

In questo regime, il calcolo del rendimento netto avviene secondo le norme stabilite per l'imposta sulle società (*Impuesto sobre sociedades*), con alcune correzioni. In particolare, gli elementi più rilevanti per i redditi professionali sono i seguenti:

1. esclusione dalla base imponibile dei guadagni e delle perdite patrimoniali derivanti da elementi del patrimonio connessi all'attività professionale;
2. ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ammessi solo in forma lineare, in funzione di una tavola di ammortamento approvata dal *Ministro de Economía y Hacienda*. Si applicano, inoltre, a questo riguardo le norme previste dalla legge dell'imposta sulle società relative al regime speciale per le imprese di piccola dimensione. Esse prevedono che le immobilizzazioni materiali nuove possano essere ammortizzate in via accelerata, se nei ventiquattro mesi successivi alla data di acquisizione (e messa in funzione) il valore medio degli impianti subisca un incremento rispetto al valore medio prevalente nei dodici mesi anteriori. Il coefficiente di accelerazione è pari a 1,5 volte il coefficiente lineare approvato dal Ministero;
3. indeducibilità di multe, sanzioni penali e amministrative, perdite di gioco;

4. indeducibilità di donazioni e liberalità. Non devono intendersi tali, però, le spese per relazioni pubbliche con clienti e fornitori, né quelle sostenute per promuovere, direttamente o indirettamente, la vendita di beni o la prestazione di servizi;¹⁹
5. indeducibilità dei contributi destinati alla copertura di contingenze identiche a quelle previste dalla legge sulla sicurezza sociale (piani e fondi previdenziali non obbligatori);
6. indeducibilità di tutte le spese generali corrispondenti a operazioni che, direttamente o indirettamente, abbiano connessione con paradisi fiscali;
7. indeducibilità delle spese relative agli autoveicoli, in eccezione al principio generale per cui si considerano elementi patrimoniali connessi all'attività solo quelli che il contribuente utilizza per il fine specifico.

Il regime di *estimación objetiva*, invece, si applica ai contribuenti che abbiano un reddito, nell'anno precedente, inferiore ai 75 milioni di pts (450.759 euro). Si tratta di una modalità di determinazione del reddito per via presuntiva, sulla base di indici che vengono diffusi dal Ministero per settori di attività e per categorie professionali, che non pregiudica però la deducibilità degli ammortamenti secondo le tabelle predisposte dallo stesso Ministero.²⁰

¹⁹ Sembrerebbe, da questa interpretazione, che possano considerarsi spese deducibili le spese di rappresentanza e, eventualmente, di trasporto che abbiano attinenza con la promozione dell'attività professionale.

²⁰ Non si applica qui la possibilità di accelerazione degli ammortamenti prevista nel regime di *estimación directa*. Gli indici predisposti per l'anno 2000, tuttavia, non comprendono la categoria professionale degli ingegneri né ai fini dell'imposta sul reddito né ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. La struttura più comune degli indici è quella di determinare valori unitari per unità di personale salariato, per unità di personale non salariato, per unità di consumo di energia elettrica, per potenza fiscale dei veicoli, per superficie dei locali.

3.2.4. Italia

I regimi fiscali applicabili ai lavoratori autonomi in **Italia** sono numerosi e si caratterizzano principalmente per i diversi modi di calcolare l'imponibile o l'imposta dovuta, oppure per la tenuta delle scritture contabili. Oltre al regime di contabilità ordinaria, che è quello che i lavoratori autonomi possono scegliere per sottrarsi all'effetto automatico dei parametri di accertamento fiscale, esistono tre regimi:

1. contabilità semplificata;
2. contabilità super-semplificata;
3. forfait.

Il primo regime è quello naturale dei lavoratori autonomi che non abbiano esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria, e si applica indipendentemente dal volume di affari del lavoratore. Il secondo regime si applica ai lavoratori autonomi che, nel corso dell'anno precedente, abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: a) un volume di affari inferiore a 30 milioni (15.493 euro); b) acquisti, al netto di Iva, non superiori a 20 milioni (10.329 euro); c) beni strumentali al netto degli ammortamenti per un valore non superiore a 50 milioni (25.822 euro); d) compensi a lavoratori o collaboratori non superiori al 70 per cento del volume di affari. Il terzo regime, infine, si applica ai lavoratori autonomi che nell'anno precedente abbiano soddisfatto i seguenti requisiti: a) volume di affari inferiore a 20 milioni (10.329 euro); b) impiego di beni strumentali al netto di ammortamenti per un valore non superiore a 20 milioni (10.329 euro); c) costi del lavoro e collaborazioni non superiori al 70 per cento del volume di affari.

Dal punto di vista della determinazione del reddito imponibile, soltanto il forfait prevede una deroga al principio generale 'compensi riscossi meno spese deducibili', introducendo elementi di normalizzazione del reddito netto. Nel caso del forfait, infatti, il reddito è fatto pari al 78 per cento del volume di affari. Negli altri regimi, invece, la determinazione del reddito avviene per via analitica. Dai compensi riscossi, quindi, è necessario scomputare le spese



deducibili; si ripresenta quindi la necessità di valutare eventuali limitazioni al diritto di deducibilità delle spese.

In particolare:

1. è prevista una specifica limitazione alla deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi al 2 per cento dei compensi percepiti. Non esiste alcuna limitazione per le spese di viaggio inerenti l'esercizio dell'attività;
2. la deduzione delle spese per rappresentanza (compresi omaggi a terzi e spese per oggetti d'arte) è limitata all'1 per cento dei compensi percepiti;
3. le spese inerenti la partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale (comprese in questo caso quelle di viaggio e soggiorno) è ammessa nella misura del 50 per cento;
4. le spese per i veicoli a motore sono deducibili se riferite ad un solo veicolo nella misura del 50 per cento al netto degli ammortamenti.²¹ Nella stessa misura si deducono le spese di esercizio, manutenzione e riparazione del veicolo;
5. le spese per terminali radiomobili di conversazione ('telefonini') sono deducibili al 50 per cento;
6. i canoni di affitto di immobili sono deducibili al 100 per cento nel caso di immobili esclusivamente destinati all'esercizio della professione; e al 50 per cento nel caso in cui essi siano adibiti anche ad abitazione.

²¹ L'ammortamento fiscale delle auto può essere calcolato sino ad un costo di 35 milioni. Per il noleggio, il costo rilevante è invece di 8 milioni annui (4.131 euro).

3.2.5. Gran Bretagna

Con riferimento alle spese professionali deducibili, la regola generale della **Gran Bretagna** consiste nell'ammettere la deduzione di tutti i costi sostenuti che siano connessi con l'attività di impresa. Quindi, non è ammessa la deduzione di costi che abbiano a riferimento spese di tipo personale o comunque *non-business*. Questa regola vale per tutti i lavoratori autonomi indipendentemente dal volume di affari; tuttavia, dal lato della determinazione dei ricavi è prevista una differenza tra coloro che dichiarano un volume di affari al di sotto di £ 15.000 (circa 24.850 euro) e coloro che dichiarano volumi di affari superiori. Per i primi, nel calcolo dei ricavi deve essere compreso anche il valore normale dei beni o servizi, stimato al prezzo di mercato, destinati al consumo personale (o dei propri familiari) al netto di qualsiasi eventuale somma versata nella propria attività in contropartita di questo impiego.

Per ciò che concerne le spese deducibili, il cui regime è indifferenziato, si osserva quanto segue:

1. le spese di locazione, acqua, luce, riscaldamento e altre spese connesse alla gestione dei locali e degli uffici sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo per la parte relativa all'esercizio dell'attività.²² Non è deducibile il costo di acquisto del locale;
2. le spese di manutenzione e riparazione dei locali e dei macchinari eventualmente usati seguono la stessa sorte di cui al punto 1. Esse sono deducibili solo per la parte riconducibile all'esercizio dell'attività professionale;
3. la spesa di acquisto di un autoveicolo non è deducibile, ma è ammessa in deduzione la relativa quota di ammortamento. Non sono inoltre deducibili, se non connesse all'esercizio della professione, le spese di assicurazione, riparazione, manutenzione,

²² Il caso tipico è quello di uno studio all'interno di un'abitazione, le cui spese sono quindi deducibili solo per la parte relativa all'esercizio della professione.

carburante e tutte le altre spese connesse con la circolazione del veicolo. Le spese di parcheggio e le multe non sono deducibili; analogamente non sono comunque deducibili le spese di spostamento tra la propria abitazione e il luogo di lavoro;

4. le spese di viaggio, con mezzi diversi dall'autoveicolo, e quelle di alloggio (alberghi) sono interamente deducibili. Non sono deducibili i pasti, se non per il *costo ragionevole* nel caso di viaggi che prevedono il pernottamento al di fuori della propria residenza;
5. le spese di rappresentanza, ricreative e di promozione della propria attività professionale non sono deducibili, ad eccezione di alcune spese ricreative a favore di eventuale personale dipendente.

3.2.6. Germania

Nel caso tedesco, il principio generale applicabile a tutti i lavoratori autonomi è quello di consentire la detrazione di tutte le spese sostenute ed attinenti all'attività professionale (*Betriebsausgaben*). In linea di principio, l'attinenza alla professione si manifesta sulla base di un rapporto causa ed effetto, non essendo richiesto che la spesa sia necessaria, opportuna oppure consueta. Tuttavia, questo principio trova limitazione nella promiscuità della spesa con una utilità privata, elemento che la legislazione tedesca individua in senso oggettivo. Risultano quindi assegnate alla sfera privata le spese per l'alimentazione, per l'abbigliamento e per la residenza del contribuente. Solo eccezionalmente queste spese possono essere considerate attinenti all'attività professionale: a) nel caso di abbigliamento specifico a determinate professioni (ad esempio, gli elmetti che si indossano nei cantieri); nel caso di spese di ristorazione durante i viaggi di lavoro; c) nel caso in cui una parte della sua residenza sia adibita ad usi professionali.

Tuttavia, come per gli altri Paesi, anche nei casi in cui si manifesti l'attinenza con l'attività professionale, alcune spese



subiscono limitazioni alla deducibilità ai fini dell'imposta personale.
In particolare:

1. le spese di rappresentanza che si manifestano in regali a soggetti non dipendenti del contribuente sono deducibili solo fino a 75 marchi annui (circa 38 euro);
2. le spese di vitto e alloggio sostenute nei confronti di altre persone per motivi professionali sono deducibili nella misura dell'80 per cento, ma devono essere opportune e conformi alle comuni consuetudini nei rapporti commerciali. Tuttavia, non sono deducibili il vitto e l'alloggio che il contribuente fornisce a terzi nella propria abitazione anche se per motivi di lavoro. Sono invece deducibili integralmente le spese di ristorazione sostenute nei confronti dei propri dipendenti;
3. sono indeducibili le spese di rappresentanza sostenute in forma di intrattenimento (piscine, campi da golf, tennis, aerei privati, ecc.);
4. le spese di ristorazione sostenute dal contribuente che svolge attività professionale al di fuori del luogo consueto di esercizio, sono deducibili forfetariamente: a) 46 marchi (23,5 euro), se l'assenza ha una durata superiore al giorno; b) 20 marchi (10,2 euro), se l'assenza dura almeno 14 ore ma meno di 24; c) 10 marchi (5,1 euro), se il periodo di assenza è compreso tra 8 e 14 ore. Nel caso di viaggi all'estero, le relative spese di ristorazione sono deducibili sulla base di parametri forfetari indicati dal Ministero delle Finanze federale in accordo con le autorità fiscali dei singoli stati federati (Länder). I parametri sono differenziati in base al paese di destinazione del viaggio;
5. le spese sostenute per l'acquisto di un autoveicolo utilizzato per l'attività professionale sono deducibili; le spese di esercizio dell'autoveicolo sono invece deducibili nella misura in cui esso sia utilizzato per l'attività professionale. Tuttavia, si applica in questo caso una norma di chiusura della disciplina dell'imposta

personale, che prevede l'indeducibilità di queste spese se inopportune rispetto alle consuetudini;²³

6. le spese relative a parti della propria abitazione adibite ad uso professionale sono deducibili con un tetto di 2.400 marchi (1.227 euro), se l'impiego professionale raggiunge il 50 per cento del tempo complessivo di utilizzo. Qualora la parte di abitazione fosse adibita integralmente ad uso professionale, le relative spese sono deducibili integralmente.

La tabella 3 sintetizza i regimi e i criteri in vigore nei diversi Paesi.

3.3. La struttura dell'imposta

A partire dalla determinazione del reddito imponibile prima delle deduzioni, tutti i sistemi di imposizione esaminati prevedono una struttura relativamente più standardizzata. Si tratta, infatti, di analizzare i seguenti elementi dell'imposta: a) la scelta dell'unità impositiva; b) le deduzioni dal reddito per spese in grado di influire sulla situazione personale del soggetto diverse da quelle direttamente connesse alla produzione del reddito; c) le aliquote e gli scaglioni di reddito su cui applicarle; d) le detrazioni dall'imposta.

3.3.1. L'unità impositiva

Per ciò che concerne l'*unità impositiva*, la scelta ricade tradizionalmente su due possibilità: la tassazione del reddito individuale o la tassazione del reddito percepito dal nucleo familiare.²⁴ Circa tale opzione si sono manifestate, nei diversi Paesi europei, tendenze e determinazioni fra loro notevolmente differenti, che

²³ Ad esempio, un professionista che acquista un'automobile di lusso può dedurre soltanto la spesa che avrebbe sostenuto per un autoveicolo 'normale' secondo le consuetudini.

²⁴ Ovviamente, la differenza è rilevante per nuclei familiari costituiti da più di una persona.

riflettono posizioni diverse in ordine a quale sia l'appropriato centro decisionale all'interno del nucleo familiare, se l'individuo o la famiglia. Poiché tale scelta influisce notevolmente sull'onere effettivo dell'imposta e sul grado di progressività della stessa²⁵, si è ritenuto opportuno dar conto in maniera analitica sia del soggetto passivo di tale tributo, per ogni Stato, sia dei vari meccanismi applicati per tenere conto di tali divergenze, con l'avvertenza che tale distinzione in alcun modo presenta caratteri differenziali per i redditi professionali.

Così in **Francia**, in omaggio all'idea che le principali decisioni di ordine economico vengano prese congiuntamente e che il potere economico di una famiglia sia in relazione alla somma dei redditi dei singoli componenti, la scelta del soggetto passivo è caduta sulla *famiglia*, il cui reddito complessivo è ritenuto il più appropriato indice di capacità contributiva. La tassazione avviene sulla base del *quoziente familiare* che consiste nel dividere il reddito dell'intero nucleo per un certo numero di parti, impiegando dei coefficienti specifici per ogni componente. In particolare, si applica un valore pari a 1 per ciascuno dei coniugi e pari a $\frac{1}{2}$ per i figli e gli altri familiari. Il reddito ottenuto dalla divisione del reddito complessivo per il numero delle parti prende il nome di *reddito per parte*. Su quest'ultimo, si applica la normale scala di aliquote, ottenendo l'*imposta per parte*. L'imposta totale si ottiene, infine, moltiplicando l'imposta per parte per il numero di parti.²⁶

In **Germania**, l'imposta sul reddito delle persone fisiche viene normalmente applicata sul reddito complessivo dei coniugi, ma è comunque concessa la facoltà di richiedere la tassazione separata dei redditi di ciascun soggetto. Nel caso in cui si opti per il reddito complessivo, la tassazione avviene tramite il meccanismo dello *splitting*, in base al quale il reddito complessivo viene diviso per due e

²⁵ Cioè sulla crescita dell'aliquota media al crescere del reddito.

²⁶ I componenti della famiglia diversi dai coniugi possono comunque scegliere l'imposizione separata.

l'imposta calcolata su tale ammontare. L'imposta complessiva è infine ottenuta raddoppiando il debito d'imposta complessivo.²⁷

Non esistono disposizioni analoghe in **Italia** e in **Gran Bretagna**, dove l'imposta personale si applica su base individuale. Entrambi i Paesi, tuttavia, hanno sperimentato forme di tassazione del reddito familiare: l'**Italia** applicava il cumulo dei redditi fino al 1976; mentre la **Gran Bretagna** ha abolito la tassazione su base familiare a partire dal 1990. Del pari, anche in **Spagna** il soggetto passivo dell'imposta è il singolo individuo; tuttavia le famiglie possono optare per un regime di tassazione congiunta.²⁸

3.3.2. Le deduzioni dal reddito

Le deduzioni sono assegnate a fronte di oneri in grado di influire sulla situazione personale del soggetto passivo, diversi da quelli direttamente riferibili alla produzione dei singoli redditi. Esse derivano dall'implicito riconoscimento, da parte del legislatore fiscale, della necessità o della desiderabilità di determinate spese (ad es., spese mediche o premi di assicurazione sulla vita); ma possono anche costituire uno strumento attraverso il quale adeguare il livello dell'imposizione alle variazioni del livello generale dei prezzi in assenza di meccanismi di aggiustamento automatico.

Gli oneri deducibili vengono sottratti direttamente dal reddito, principalmente in due modalità: a) in somma fissa; b) in percentuale del reddito. Il reddito risultante da questo passaggio si denomina

²⁷ Come è facile intuire, lo *splitting* è una forma sintetica di quoziente familiare, in cui solo il reddito dei due coniugi è rilevante per il nucleo familiare e non quello degli altri componenti. I redditi dei figli a carico non sono infatti cumulati con quelli dei genitori. Lo *splitting* applicato in **Germania** equivale ad una presunzione di percezione del reddito 50/50 qualsiasi sia la distribuzione effettiva dei redditi tra i due coniugi. È quindi evidente che la maggiore riduzione di aliquota media effettiva si verificherà in corrispondenza delle famiglie monoreddito.

²⁸ A differenza degli altri Paesi che impiegano la base familiare, la **Spagna** non utilizza quozienti o *splitting*, ma scaglioni differenziati per nuclei familiari.

generalmente *reddito imponibile* e rappresenta la grandezza sulla quale si applicano direttamente le aliquote di imposta.

La struttura delle deduzioni è sufficientemente standardizzata nei diversi Paesi.²⁹ Un primo tipo di oneri deducibili può essere individuato nelle *deduzioni forfetarie di base* che troviamo sia in **Germania** (12.300 DM, cioè 6.289 euro), sia in **Spagna** (550.000 pts, 3.306 euro, per ogni contribuente), sia nella **Gran Bretagna**, dove assumono il nome di *Personal Allowances* (£ 4.835, 8.009 euro). In tutti i casi, tali deduzioni hanno l'effetto di determinare, di fatto, una fascia di reddito esente dal pagamento dell'imposta, contribuendo per questa via alla riduzione dell'aliquota media della stessa.³⁰ La deduzione di base non è presente in tutti i Paesi; tuttavia, mentre la **Francia** incorpora gli effetti di tali deduzioni nel meccanismo del quoziente familiare, **Italia** e **Spagna**, nella propria struttura impositiva, non presentano uno sgravio a questa assimilabile.

Un secondo gruppo di deduzioni è costituito da quelle connesse alla *discriminazione qualitativa dei redditi*, che nei vari Paesi europei riveste un ruolo molto importante³¹. È questo il gruppo di deduzioni in cui i redditi professionali ricevono un trattamento differenziato rispetto alle altre forme di reddito. Ad esempio, in **Francia**, tali deduzioni sono pari al 10% del salario netto nel caso di un lavoratore dipendente ed ad una quota che varia dal 20% al 35% nel caso dei liberi professionisti.³² In **Italia**, ai redditi di lavoro dipendente si

²⁹ La classificazione che segue è, in linea di principio, riferibile anche alle detrazioni di imposta.

³⁰ Ad esempio, in **Gran Bretagna** un reddito prima degli oneri deducibili pari a £ 4.835 diverrebbe un reddito imponibile pari a zero dopo l'applicazione della deduzione di base.

³¹ Si intende per discriminazione qualitativa del reddito quella particolare differenziazione del trattamento fiscale degli imponibili a seconda della loro natura. Generalmente i redditi di lavoro sono ritenuti più meritevoli di altri (come ad esempio i redditi di capitale) e godono quindi di particolari trattamenti di favore che vengono appunto conseguiti tramite deduzioni, detrazioni o speciali aliquote agevolate. Ulteriori differenze possono poi essere tracciate tra redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

³² Il 35 per cento si applica ai soli contribuenti in regime dichiarativo speciale. In entrambi i casi il reddito massimo su cui applicare l'aliquota è pari a 175.000 FF.

applica una deduzione che va da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 2.220.000 (da 52 a 1.147 euro), a seconda del reddito percepito; mentre per i redditi di lavoro autonomo le stesse deduzioni oscillano tra L. 100.000 e L. 1.110.000 (da 52 a 573 euro), con limiti di reddito più bassi.³³ Le differenziazioni, invece, spariscono in **Germania** e in **Spagna**: nel primo caso, sono previste deduzioni forfetarie di importo fisso e pari a 2.000 DM (1.023 euro); nel secondo caso, sono previste, per tutti i redditi da lavoro, deduzioni pari al 5% del reddito fino ad un massimo di 250.000 pts (1.503 euro).

Un terzo gruppo di deduzioni deriva dal considerare una delle finalità che con esse si possono perseguire, cioè quella di *incentivare comportamenti 'socialmente approvabili'* da parte del contribuente. A tale categoria sono riconducibili: le deduzioni per interessi passivi pagati su mutui agrari o su mutui contratti per acquisto o ristrutturazione della prima casa; le donazioni ad enti ed istituti di beneficenza; le spese mediche per visite specialistiche.

Infine, un quarto blocco di deduzioni è collegato alla *situazione personale* del contribuente. Si tratta di deduzioni per l'abitazione principale, ove previste, o quelle direttamente connesse all'età, come nel caso della **Gran Bretagna**, dove le persone di età compresa fra i 65 ed i 74 anni usufruiscono di una deduzione pari a £ 1 per ogni £ 2 di reddito eccedente i £ 17.000 (1,65 euro ogni 3,31 euro di reddito eccedente i 28.160 euro), e comunque compresa tra un minimo di £ 4.385 ed un massimo di £ 5.790 (tra 7.264 e 9.591 euro).³⁴ Deduzioni dello stesso genere sono previste anche in **Spagna**, dove tuttavia beneficiari di tali sgravi risultano i contribuenti con familiari e ascendenti a carico con più di 65 anni.

³³ Per un dettaglio si vedano le tavole in Appendice.

³⁴ Per le persone con più di 74 anni il limite superiore è elevato a £ 6.050 (10.021 euro). Per questi soggetti è inoltre prevista una ulteriore deduzione nel caso in cui gli stessi siano sposati. L'agevolazione in questo caso va da un minimo di £ 2.000 ad un massimo di £ 5.185 (da 3.313 a 8.589 euro), se entrambi i coniugi hanno un'età compresa fra i 65 ed i 74 anni, e aumenta fino ad un massimo di £ 5.255 (8.705 euro), se entrambi i coniugi hanno più di 74 anni.

3.3.3. Aliquote e scaglioni

La suddivisione del reddito in più scaglioni e l'applicazione di corrispondenti aliquote crescenti consente di perseguire quella progressività del prelievo tributario che caratterizza l'imposta personale sul reddito in tutti i Paesi in cui essa viene applicata. Nonostante nell'ultimo decennio si sia riscontrata una generalizzata tendenza alla riduzione del numero di tali scaglioni ed aliquote³⁵, permangono tuttora rilevanti differenze sia nel numero dei raggruppamenti, sia con riferimento al valore minimo e massimo delle aliquote ad essi associate.

Per quanto riguarda il numero degli scaglioni si passa da un minimo di tre per la **Gran Bretagna** ad un valore massimo di sette per la **Francia**, con **Spagna**, **Italia** e **Germania** che si pongono in posizioni intermedie, rispettivamente con sei, cinque e quattro fasce di reddito.

Al numero di queste ultime risulta legato anche il numero delle aliquote che tuttavia presentano profonde differenze oltre che per la loro numerosità anche per il loro valore assoluto. Mentre infatti alcuni Paesi come la **Germania** presentano un primo scaglione a tasso zero, altri utilizzano una prima aliquota particolarmente elevata: è questo il caso della **Spagna** e dell'**Italia** in cui l'aliquota marginale minima è pari rispettivamente al 21% ed al 18.5%,³⁶ lasciando all'operare delle eventuali deduzioni e detrazioni il compito di produrre un primo scaglione di reddito di fatto esente dal pagamento dell'imposta sul reddito. A ciò, si aggiunge per la **Germania** anche un differente meccanismo di calcolo dell'imposta lorda. In particolare si utilizza un sistema di formule che permette di calcolare l'ammontare complessivo di imposta dovuta dal contribuente e che fornisce come risultato un

³⁵ Principalmente sulla scia delle riforme statunitensi del 1981 e del 1986.

³⁶ Senza considerare l'imposizione locale sul reddito.

sistema di progressività lineare con due zone di proporzionalità dell'imposta stessa.³⁷

Da ultimo occorre segnalare le forti differenze nell'ampiezza degli scaglioni e nel valore assoluto dell'aliquota marginale più elevata applicata nei vari sistemi tributari. Tutte queste componenti concorrono, come è facile intuire, a determinare per i vari Paesi un differente grado di progressività dell'imposta in esame, divergenze di cui si darà conto più diffusamente nel paragrafo 3.4.

3.3.4. Detrazioni

Le detrazioni rappresentano, insieme alle deduzioni, uno strumento di incentivo per i contribuenti a detenere particolari comportamenti ed il mezzo attraverso il quale riconoscere la necessità di alcune spese sostenute dai soggetti passivi dell'imposta, ma rappresentano anche uno dei procedimenti attraverso i quali conseguire o rafforzare la progressività della tassazione. Tale metodo può infatti essere utilizzato in via esclusiva o in aggiunta alla suddivisione del reddito in più scaglioni.³⁸

Le detrazioni, a differenza delle deduzioni che vengono sottratte dal reddito imponibile, sono sottratte dall'imposta lorda e per tale via il loro impatto sulla progressività della stessa risulta, a parità di importo, notevolmente più elevato e quindi in tal senso più efficace. Poiché si detraggono dall'imposta lorda, tuttavia, il loro valore non dipende dalla posizione reddituale del contribuente, cioè dall'aliquota marginale a cui egli è sottoposto.³⁹

³⁷ Si tratta, in sostanza, di un sistema che assegna una specifica aliquota marginale a ciascun contribuente, denominato *progressività continua*.

³⁸ Quando utilizzato in via esclusiva, la progressività ottenuta si denomina appunto *progressività per detrazione*.

³⁹ Ad esempio, se un contribuente ha diritto ad una deduzione dal reddito di 1.000 in corrispondenza di un'aliquota marginale del 30 per cento, il risparmio di imposta sarà pari a 300; lo stesso risparmio sarà pari a 200, se l'aliquota marginale applicabile al contribuente fosse del 20 per cento. Una detrazione di imposta pari a 300, invece, fornisce lo stesso risparmio di imposta a tutti i contribuenti.

Molteplici e di grande rilevanza appaiono le applicazioni di tale strumento nelle strutture tributarie dei diversi Paesi considerati. Una prima importante categoria di detrazioni è quella che riguarda i *carichi di famiglia*. Esempi di queste ultime sono riscontrabili in **Germania**, dove sono previste detrazioni che vanno da DM 2.640 a DM 4.200 (da 1.350 a 2.147 euro) per consentire agevolazioni a chi avesse uno o più figli a carico (l'ammontare dell'agevolazione dipende dal numero dei figli); in **Italia**, dove vengono applicati sgravi fiscali sia per il coniuge che per i figli a carico ed inoltre sia nella **Gran Bretagna**, sia in **Spagna**, dove detrazioni di importo variabile sono previste per i figli a carico; in particolare per questi ultimi, gli sgravi risultano correlati all'età, le detrazioni sono pari a pts. 200.000 (1.202 euro) per ciascuno dei primi due figli con età inferiore a 25 anni ed a pts. 300.000 (1.803 euro) per tutti gli altri figli. A questa si aggiunge una ulteriore detrazione per i figli minori di 2 anni e per i figli di età compresa tra 3 e 16 anni.⁴⁰

Detrazioni, da un minimo di L. 120.000 ad un massimo di L. 430.000 (da 62 a 222 euro), sono previste in **Italia** per i percettori di reddito di pensione che non abbiano altri redditi al di fuori di quello dell'abitazione principale; ciò allo scopo di ridurre la progressività dell'imposta applicata su queste tipologie di reddito e di redistribuire il carico fiscale in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Speciale attenzione viene riservata a particolari situazioni familiari di indigenza: una serie di detrazioni sono infatti previste per le persone non vedenti e disabili sia nella **Gran Bretagna**, sia in **Spagna** e sia, in alcuni casi, in **Italia**. Ancora, in **Spagna** ed in **Italia** risultano essere presenti particolari forme di incentivi per alcuni tipi di spese; ci si riferisce in particolare alle detrazioni per le spese sostenute per opere di ristrutturazione dell'abitazione principale, che evidentemente mirano a fornire impulsi di tipo espansivo per particolari settori di attività economica ed in tal senso possono anche essere giustificati come alternativa all'intervento diretto dello Stato tramite la spesa pubblica.

⁴⁰ Si rimanda nuovamente all'Appendice per il dettaglio delle detrazioni.

La tabella 4, di seguito, riporta sinteticamente tutte le principali caratteristiche dell'imposizione personale fin qui elencate, mentre le schede per singolo paese inserite nell'Appendice danno conto in maniera più dettagliata della struttura dell'imposta personale in ciascun paese.

3.4. Comparazione dell'imposta personale per livelli di reddito

Il confronto delle strutture formali non ha fin qui evidenziato differenze significative nel trattamento dei redditi professionali. Gli unici elementi di eterogeneità, nell'ambito dell'imposta, sono rappresentati dalla definizione delle spese deducibili⁴¹ e nella previsione di specifiche detrazioni per lavoro autonomo.

Obiettivo di questo paragrafo è comparare l'onere di imposta sostenuto nei diversi Paesi per cinque livelli di reddito convenzionali, 20 mila, 25 mila, 35 mila, 50 mila e 100 mila euro.⁴² In particolare, l'obiettivo è duplice: da un lato misurare l'aliquota media dovuta da contribuenti di diversi Paesi su ciascun livello di reddito; dall'altro, isolare, sul calcolo dell'aliquota media, il contributo delle deduzioni o detrazioni specifiche per lavoro autonomo.

Nel procedere in questa direzione, si è ritenuto opportuno isolare, dalla struttura dell'imposta, tutte le disposizioni che non siano assegnate a titolo personale o non specifiche per i redditi professionali. In altri termini, si assume che ogni livello di reddito sia percepito da un *professionista single esclusivamente titolare di reddito*

⁴¹ Per quanto i criteri adottati nei diversi Paesi tendano ad essere molto simili anche in questo caso.

⁴² In questo esercizio, trascuriamo per il momento il fatto che stessi livelli monetari di reddito diano luogo, nei diversi Paesi, a diversi poteri di acquisto. I risultati che seguono, quindi, vanno valutati con prudenza nella misura in cui riflettano diversi redditi reali effettivi. Per cogliere le differenze dovute a questo fattore, l'analisi che segue verrà integrata, nel paragrafo 3.5, dal calcolo delle aliquote medie corrispondenti a livelli di reddito in valuta nazionale che siano confrontabili, nei diversi Paesi, in termini di parità di potere d'acquisto.

da lavoro autonomo e sottoposto a regimi normali di imposizione (non forfetari). Non verranno quindi prese in considerazione, nel confronto, tutte le disposizioni di carattere agevolativo connesse alla composizione familiare (coniuge a carico, figli a carico, ecc.), allo scopo di rendere il confronto il più neutrale possibile⁴³; né quelle relative all'esistenza di regimi semplificati non obbligatori per contribuenti a basso reddito.

La tabella 5 riporta i dati necessari al confronto e i corrispondenti risultati. La tavola è divisa in due sezioni: a) la prima che esclude le disposizioni specifiche per i redditi professionali; b) la seconda che include tali disposizioni. Lo scopo della prima sezione è quello di misurare e comparare l'aliquota media pura del sistema; lo scopo della seconda è verificare quanto incidono, sull'aliquota media pura, disposizioni specifiche per i redditi professionali. La differenza di aliquota media nelle due sezioni fornirà dunque una misura sintetica del grado di protezione specifico relativo ai redditi professionali.

I cinque livelli di reddito utilizzati sono riportati nella riga 3 della tavola (reddito lordo in euro) e sono ovviamente uguali nei diversi Paesi. Altrettanto ovviamente, ai redditi lordi in euro corrispondono, in ciascun paese, redditi lordi in valuta (riga 1). Nel caso italiano, le nostre ipotesi equivalgono ad assumere redditi lordi, rispettivamente, di 38,7 milioni, 48,5 milioni, 67,8 milioni, di 96,8 milioni e di 193,6 milioni.

Le righe 4a e 4b riportano, ove applicabili, le deduzioni di base (cioè quelle assegnate a titolo personale a ciascun contribuente) e quelle per lavoro autonomo (non presenti nella sezione a) della tavola). La riga 5 riporta il reddito imponibile, calcolato come differenza tra il reddito lordo e le deduzioni. L'applicazione delle aliquote corrispondenti a ciascun paese consente poi il calcolo dell'imposta lorda (riga 6), alla quale applicando, ove previste, le

⁴³ Gli orientamenti in tema di sostegno dei carichi familiari, infatti, divergono molto di più tra i diversi Paesi, coinvolgendo anche il lato della spesa pubblica (ad es., gli assegni familiari) e non solo quello delle entrate tributarie.

detrazioni specifiche per lavoro autonomo (riga 7), si perviene al calcolo dell'imposta netta.

Nelle righe da 9 a 11, infine, vengono riportate le informazioni più rilevanti ai fini del confronto. Innanzitutto, l'aliquota media, calcolata come rapporto tra l'imposta netta e il reddito lordo (riga 9); poi l'aliquota marginale, cioè l'aliquota relativa allo scaglione in cui ricade il reddito imponibile (riga 10); infine un indice di progressività (riga 11), calcolato come rapporto tra l'aliquota marginale e l'aliquota media.

Si può facilmente rilevare che l'aliquota media, all'interno di ciascun paese, cresce al crescere del reddito (in entrambe le sezioni della tavola), il che garantisce ai sistemi tributari un certo grado di progressività. Tuttavia, come logico aspettarsi, i livelli e le traiettorie di crescita delle aliquote medie che derivano dal confronto tra le due sezioni della tavola, divergono tra i singoli Paesi, poiché ciò riflette il diverso grado di attenzione riservato ai redditi di natura professionale.

Si può, ad esempio, considerare la tabella 6 (con annesso grafico) in cui vengono riportati i dati della tabella 5 considerando: le aliquote medie calcolate solo con le deduzioni di base (sezione "a" della tabella 5); le aliquote medie calcolate tenendo conto anche delle deduzioni/detrazioni per lavoro autonomo (sezione "b" della tabella 5); e il differenziale tra le due aliquote, che fornisce una misura sintetica di quanto la progressività dell'imposta sia abbattuta a seguito della fruizione delle misure specifiche per i redditi professionali.

Si consideri il caso della **Francia**: considerando solo le deduzioni di base, un professionista che percepisca 20 mila euro di reddito lordo, dovrebbe al fisco una percentuale del reddito pari al 19,76 per cento. L'esistenza di deduzioni per lavoro autonomo, invece, riduce questa aliquota al 13,06 per cento. Ciò significa che l'effetto delle disposizioni specifiche per i redditi professionali è quantificabile in circa 6,7 punti di aliquota, che è il più elevato tra i Paesi considerati (colonna 'differenza').

Il grafico consente di verificare in maniera immediata sia il livello delle aliquote, sia la rilevanza delle deduzioni/detrazioni a favore dei redditi professionali. In questo specifico caso, l'**Italia** mantiene i livelli più elevati in entrambi i casi: un professionista italiano che guadagni 20 mila euro, paga al fisco il 25,49 per cento, senza tenere conto delle deduzioni specifiche, e il 25,23 per cento, tenendo conto di tali deduzioni. La ragione di questi livelli si deve a due fattori: da un lato, l'influenza delle detrazioni per lavoro autonomo (pari a questo livello di reddito a 52 euro) è in effetti molto bassa (0,26 per cento del reddito lordo); dall'altro, il sistema italiano, come quello francese, non prevede alcuna deduzione personale di base. Al contrario del sistema francese, però, l'agevolazione implicita assegnata ai redditi professionali appare molto più contenuta. Nel caso francese, infatti, il risparmio d'imposta implicito derivante dalla deduzione per lavoro autonomo, per redditi di 20 mila euro, è pari a circa 1.340 euro (più di 25 volte quello italiano).⁴⁴

In sostanza, un professionista italiano *single* che percepisca 20 mila euro subisce per intero la struttura formale dell'imposta essendo sprovvisto sia di deduzioni di base sia di significative detrazioni per lavoro autonomo. Sotto questo ultimo profilo, il caso italiano è analogo a quello inglese, dove sono assenti deduzioni specifiche per i redditi professionali, ma dove la fruizione della deduzione di base ha comunque l'effetto di ridurre il livello dell'aliquota media (pari al 12,56 per cento).

Anche la **Spagna** non si differenzia molto dal caso italiano per livello di aliquote; tuttavia, la protezione specifica per i redditi professionali vale comunque di più di quella italiana, allo stesso livello di reddito. Si ha infatti un risparmio di imposta implicito di 330 euro contro i 52 del caso italiano. L'agevolazione implicita per il lavoro autonomo è in **Germania** minore di quella spagnola (234 euro), ma comunque superiore a quella italiana; tuttavia, in

⁴⁴ Il risparmio di imposta implicito è calcolato come prodotto tra ammontare della deduzione e aliquota marginale del contribuente a quel livello di reddito.

Germania, l'abbattimento dell'aliquota media è principalmente dovuto alla elevata deduzione di base.⁴⁵

La posizione dell'**Italia** non varia significativamente se si considerano i livelli di reddito fino a 50 mila euro, riportati nelle tabelle 7, 8 e 9. In tutti i casi, dopo aver considerato le disposizioni specifiche per il lavoro autonomo, il livello dell'aliquota è il più elevato tra i Paesi considerati. A 50 mila euro, l'effetto delle detrazioni per lavoro autonomo in **Italia** perde il suo effetto, e il sistema diviene analogo a quello inglese, con la differenza che in quest'ultimo l'esistenza di una deduzione personale di base e una aliquota marginale massima più bassa di oltre 6 punti, consentono di attestare il carico complessivo su livelli pari a poco più della metà di quelli italiani. Le disposizioni specifiche per il lavoro autonomo, invece, continuano a produrre effetti significativi in **Francia** e in **Spagna**, mentre in **Germania**, essendo in somma fissa, esse perdono rapidamente peso.

Nel secondo caso (100 mila euro, tabella 10) il primato dell'aliquota media passa alla **Spagna** e alla **Francia**; le detrazioni specifiche per lavoro autonomo, però, sono sostanzialmente ininfluenti, ad eccezione della **Francia**, e nonostante il massimale previsto.

Nella tabella 11, infine, si dà conto del rapporto tra aliquota marginale e aliquota media per i diversi livelli di reddito, con e senza deduzioni specifiche per i redditi professionali. Le proprietà principali di questo indice sono le seguenti. In presenza di imposta progressiva, l'aliquota marginale è sempre maggiore dell'aliquota media; con imposte proporzionali, infatti, aliquota marginale e media sarebbero uguali e il rapporto sempre pari a 1 per qualsiasi livello di reddito. La distanza da 1, quindi, misura lo scostamento dell'aliquota marginale (formale) dall'aliquota media (effettiva) pagata dal contribuente. Più

⁴⁵ Si noti la curiosità che in **Germania** la somma delle due deduzioni (di base e per lavoro autonomo), pari a 7.312 euro, equivale approssimativamente alla deduzione di base inglese (7.215 euro).

alto il rapporto, in generale, maggiore il grado di progressività del sistema. Per livelli molto bassi di reddito, l'aliquota media è in generale significativamente più bassa dell'aliquota marginale formale, per effetto di deduzioni, detrazioni ed esenzioni che operano principalmente in quella parte della distribuzione del reddito. Per redditi molto elevati, invece, l'aliquota media tende asintoticamente all'aliquota marginale massima, poiché si riduce il peso di tutte le agevolazioni previste a bassi redditi e anche il peso della progressività generata dalla scala delle aliquote.

Le precedenti considerazioni costituiscono la ragione principale per cui, nella tabella 11, si trovano generalmente valori più elevati dell'indice a livelli bassi di reddito e valori più bassi a livelli elevati di reddito, tuttavia con alcune eccezioni che dipendono dalla posizione specifica del contribuente nella scala dei redditi. Dalla tavola si può agevolmente rilevare che l'effetto delle disposizioni specifiche per lavoro autonomo influenza maggiormente il grado di progressività (nel senso di rendere più progressivi) i sistemi francese e tedesco, con differenziali positivi per tutti i livelli di reddito.⁴⁶ In misura minore, tale effetto si verifica anche in **Spagna**. Dal grafico (che considera il caso con deduzioni per lavoro autonomo), infine, si può osservare come il grado di progressività più accentuato, nel passaggio da 20 mila a 100 mila euro, si manifesti in **Germania** e, in misura minore, in **Francia** e nella **Gran Bretagna**.⁴⁷

⁴⁶ Un differenziale positivo indica che, rispetto al caso senza deduzioni per lavoro autonomo, l'inserimento di quest'ultime genera una crescita dell'aliquota media inferiore alla crescita dell'aliquota marginale, causando un aumento del rapporto. La minore crescita dell'aliquota media è proprio dovuta, per un dato livello di reddito, all'effetto di riduzione dell'imposta provocato dalle deduzioni/detrazioni.

⁴⁷ In quest'ultimo caso si può rilevare come l'indice di progressività risulti più elevato a 100 mila euro. Ciò è dovuto al fatto che, a quel livello di reddito, il contribuente inglese subisce un'aliquota marginale del 40 per cento, contro il precedente 22 per cento. Di conseguenza, il rapporto tra aliquota marginale e media, almeno per un certo tratto della distribuzione del reddito, subisce un innalzamento.

3.5. Aliquote medie e parità di potere di acquisto

Nel precedente paragrafo il confronto delle aliquote medie è stato effettuato osservando uguali importi *nominali* di reddito espressi in euro. In questa sezione, si darà sinteticamente conto di come il precedente quadro possa modificarsi se, anziché di valori nominali, si tenga conto del diverso potere di acquisto (PPP)⁴⁸ che quei redditi hanno nei diversi Paesi.

La tabella 12 riporta tale informazione in maniera del tutto analoga a quella della tabella 5. La differenza fondamentale sta nell'applicazione di tassi di cambio, che devono ora intendersi corretti per la parità di potere di acquisto. Ciò implica che a parità di redditi in euro, rispetto alla tabella 5, la prima riga di ciascuna sezione della tabella 12 riporta diversi valori nominali in valuta nazionale.

Di particolare utilità, quindi, è verificare la differenza che intercorre tra le aliquote medie calcolate sulla base di cambi nominali e aliquote medie calcolate sulla base di cambi corretti per la parità di potere di acquisto. A questo scopo, la tabella 13 riporta, per ciascun livello di reddito, il confronto tra l'aliquota media nominale e l'aliquota media calcolata con la PPP. Come si può agevolmente rilevare, le posizioni relative tra i Paesi non si modificano in modo significativo: l'aliquota media italiana rimane quella più elevata per tutti i livelli di reddito, ad eccezione dell'ultimo, dove le posizioni relative tra **Spagna** e **Francia** si invertono. Utilizzando i cambi a parità di potere di acquisto, inoltre, si può verificare, nell'ultima riga, una tendenza generale alla riduzione del campo di variazione delle aliquote, cioè della distanza tra aliquota media massima e minima; ciò deriva dal fatto che i redditi a parità di potere di acquisto sono relativamente più vicini di quanto non siano quelli nominali.

⁴⁸ La sigla PPP deriva dall'inglese *Purchasing Power Parity*.



Tab. 1 - Imposte personali in % del PIL in alcuni Paesi europei

	1990	1994	1997
Italia	10	11	11
Germania	10	10	9
Gran Bretagna	10	9	9
Spagna	8	8	7
Francia	5	6	6

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNI su dati OCSE, 1999



Tab. 2 - Imposte personali in % del totale entrate PA in alcuni Paesi europei

	1990	1994	1997
Italia	26	25	25,3
Gran Bretagna	28	27	24,8
Germania	28	26	23,9
Spagna	22	23	21,9
Francia	12	13	14,0

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNI su dati OCSE, 1999



Tab. 3 - Regimi e spese deducibili ai fini dell'imposta personale sul reddito da attività professionale in alcuni Paesi europei. Anno 2000

	Regimi	Determinazione reddito	Criteri di deducibilità delle spese
Francia	a) dichiarazione controllata	Ricavi-costi	
	b) valutazione amministrativa	Ricavi-costi	
	c) dichiarativo speciale	Ricavi x 0,75	
	Spese deducibili:		
	a) automobili:		
	- <i>esercizio</i>		forfetario in base a tabelle
	- <i>acquisto</i>		per quote di ammortamento
	b) rappresentanza		solo se in rapporto diretto e certo
	c) alberghi, viaggi, ristoranti		come b)
Spagna	a) estimacion directa		
	- normale	Ricavi-costi	
	- semplificata (<100.000 pts)	Ricavi-costi	
	b) estimacion objetiva	Presuntiva	
	Spese deducibili:		
	a) automobili		
	- <i>esercizio</i>		indeducibili
	- <i>acquisto</i>		per quote di ammortamento
	b) rappresentanza		deducibili
	c) alberghi, viaggi, ristoranti		deducibili
Italia	a) contabilità semplificata	Ricavi-costi	
	b) contabilità super-semplificata	Ricavi-costi	
	c) forfait	Ricavi x 0,78	
	Spese deducibili:		
	a) automobili		
	- <i>esercizio</i>		50% al netto ammortamenti
	- <i>acquisto</i>		50% al netto ammortamenti
	b) rappresentanza		1% dei compensi
	c) alberghi, viaggi, ristoranti		2% dei compensi



Tab. 3 – (segue) Regimi e spese deducibili ai fini dell'imposta personale sul reddito da attività professionale in alcuni Paesi europei. Anno 2000

	Regimi	Determinazione reddito	Criteri di deducibilità delle spese
Gran Bretagna	a) volume di affari inferiore a £ 15.000	Ricavi-costi (*)	
	b) volume di affari superiore a £ 15.000	Ricavi-costi	
	Spese deducibili:		
	a) automobili		per la parte connessa alla professione
	- <i>esercizio</i>		per quote di ammortamento
	- <i>acquisto</i>		non deducibili
	b) rappresentanza		
	c) alberghi, viaggi ristoranti		deducibili ad eccezione dei pasti
Germania	Regime generale (**)	Ricavi-costi	
	Spese deducibili:		
	a) automobili		per la parte connessa alla professione
	- <i>esercizio</i>		deducibili
	- <i>acquisto</i>		80 per cento
	b) rappresentanza (vitto e alloggio)		
	c) alberghi, viaggi ristoranti		deducibili in via forfetaria

(*) Nei ricavi va incluso anche il valore normale dei beni di uso personale al netto di eventuale autoconsumo.

(**) Per i contribuenti minori si applicano solo semplificazioni contabili.

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNI, 2001



Tab. 4 - Principali caratteristiche dell'imposta personale in alcuni Paesi europei. Anno 2000

Unità imponibile	Francia	Germania	Italia	Gran Bretagna	Spagna
	Famiglia	Famiglia	Individuo	Individuo	Individuo
Deduzioni principali					
- Deduzioni di base	NO	SI	NO	SI	SI
- Deduzioni per contributi per forme pensionistiche	SI	SI	SI	SI	SI
- Deduzioni per abitazione principale	NO	NO	SI	NO	NO
- Deduzioni per spese produzione reddito	SI	SI	SI	NO	SI
- Deduzione per limiti di età	NO	NO	NO	SI	NO
- Deduzioni per particolari situazioni familiari	NO	N.D.	NO	NO	NO
Numero scaglioni	7	4	5	3	6
Aliquota marginale minima	0,5%	0%	19,4%	10%	21%
Aliquota marginale massima	54,5%	51%	46,4%	40%	56,4%
Detrazioni principali					
- Detrazioni per coppie sposate	NO	NO	NO	NO	NO
- Detrazioni per carichi di famiglia	NO	SI	SI	SI	SI

Fonte: Centro Studi CNI, 2001



Tab. 5



Tab. 6





Tab. 8



Tab. 9



Tab. 10



Tab. 11



Tab. 12



Tab. 13

4. Le principali imposte (centrali o locali) sui redditi professionali

4.1. *La taxe professionnelle francese*

La *taxe professionnelle* (TP) francese è applicata indipendentemente da tre livelli di governo, i Dipartimenti, le Regioni, i Comuni, sulle persone fisiche che esercitino a titolo abituale un'attività non di lavoro dipendente, di natura professionale o imprenditoriale, nel territorio francese. In linea di principio, tutte le persone fisiche che soddisfino questi requisiti sono soggette alla TP, a meno che non siano previste specifiche esenzioni.

La base imponibile della TP è definita in modo diverso, a seconda che il soggetto passivo percepisca un reddito di natura imprenditoriale o professionale. Il criterio prevalente per i redditi di natura professionale prevede tre elementi di determinazione della base imponibile:

1. il valore locativo delle immobilizzazioni materiali che siano soggette alla *taxe foncière propriété bati* (TFPB) o alla *taxe foncière propriété non bati* (TFNPB).⁴⁹ Deve, cioè, trattarsi di immobili che siano già soggetti alle imposte immobiliari locali, come terreni, edifici, installazioni fondiari, ecc. In questo caso, la base imponibile è rappresentata dal valore locativo catastale calcolato ai fini della TFPB o della TFNPB, senza applicazione dell'abbattimento, previsto ai fini delle imposte immobiliari, del 50 per cento e del 20 per cento, rispettivamente per le due imposte;

⁴⁹ Si tratta, rispettivamente, di un'imposta sulle proprietà fondiare edificate e di un'imposta sulle proprietà fondiare non edificate, che rientrano nel campo dell'imposizione immobiliare locale.

2. il valore locativo delle immobilizzazioni materiali che non siano soggette alla TFPB o alla TFNPB. Si tratta, prevalentemente, dei beni mobili e delle attrezzature (materiale di ufficio, materiali di trasporto, imballaggi, ecc.). In questo caso, il valore locativo è calcolato come 16 per cento del valore di rivendita.⁵⁰ Questa componente della base imponibile, tuttavia, non è presa in considerazione, per i redditi professionali, nel caso in cui i professionisti: a) impieghino meno di 5 salariati; b) impieghino più di 5 salariati, ma abbiano un volume di affari inferiore a 400.000 FF (60.980 euro);
3. il 10 per cento dei compensi lordi di imposta⁵¹, purché vengano impiegati meno di 5 salariati.⁵² I compensi devono intendersi, in ogni caso, al netto delle remunerazioni corrisposte a titolo di salario. Rispetto a questa specifica componente della base imponibile, si pone il problema, peraltro noto nella letteratura sull'imposizione locale delle attività produttive, di ripartire autonomamente i compensi tra enti territoriali quando i soggetti passivi della TP esercitano attività professionali contemporaneamente in più comuni. Nel caso specifico, ai

⁵⁰ La percentuale scende all'8 per cento, se il bene è ammortizzabile in più di 30 anni. Il prezzo di rivendita è in generale calcolato come somma del prezzo di acquisto e delle spese accessorie.

⁵¹ Nel caso di attività imprenditoriali, la terza componente della base imponibile è rappresentata dal 18 per cento del monte salari pagato dalle imprese, al lordo dei contributi sociali dovuti dal lavoratore, ma al netto degli stessi contributi dovuti dal datore di lavoro. Rispetto a questa componente, inoltre, le imprese hanno diritto ad un abbattimento di circa 300.000 FF (45.735 euro) per comune. A questo riguardo, la legge finanziaria 1999 ha previsto la graduale soppressione di questa componente per le imprese, realizzata mediante l'incremento dell'abbattimento a 1.000.000 FF (152.449 euro) per il 2001 e a 6.000.000 di FF per il 2002 (914.694 euro), che di fatto renderà inapplicabile questa parte della TP a partire dal 2003. A titolo illustrativo, va ricordato che la parte salari ha costituito, fino al 1998, circa il 34 per cento della base imponibile complessiva della TP; mentre la parte compensi costituisce poco più del 3 per cento del totale. La restante parte è ripartita tra il valore locativo degli immobili (circa il 13 per cento) e il valore locativo dei mobili e delle attrezzature (circa il 51 per cento). Va anche ricordato che dalla TP deriva circa la metà del gettito complessivo delle quattro maggiori imposte locali (TFPB, TFNPB, *taxe d'habitation* e TP).

⁵² In caso contrario, si applica il 18 per cento dei salari.

contribuenti è affidato un sostanziale grado di libertà, potendo essi ripartire i compensi totali tra i diversi comuni sotto la loro responsabilità. È in ogni caso autorizzata una ripartizione proporzionale al valore locativo dei locali professionali di cui essi dispongono. Ad esempio, e con estrema semplificazione, se un professionista avesse due uffici in due comuni diversi, A e B, con valore locativo 100 e 200, e compensi lordi per 60, la parte di compensi imputabile a ciascun comune sarà pari rispettivamente a 20 e 40. È chiaro che con metodi di questo tipo si indebolisce il rapporto tra effettiva percezione del reddito e territorio; nell'esempio precedente, anche se l'ufficio con valore locativo più basso (100) avesse prodotto maggiori compensi (ad esempio 40), il metodo di imputazione porterebbe comunque a tassare 20 nel comune A e 40 nel comune B. Differenze di aliquota rilevanti tra i due comuni potrebbero quindi comportare potenziali distorsioni fiscali nelle scelte di localizzazione delle attività.⁵³

La base imponibile della TP è corretta da due principali *abbattimenti*. Esiste innanzitutto un *abbattimento decrescente* sulla seconda componente della base imponibile, i beni mobili e le attrezzature utilizzate per l'attività professionale. Si è visto che tale componente non è rilevante per i professionisti che impieghino più di 5 salariati e il cui volume di affari sia inferiore a 400.000 FF (60.980 euro). L'abbattimento decrescente si applica proprio ai titolari di attività professionali che impieghino più di 5 salariati e abbiano un volume di affari superiore a 400.000 FF, ma comunque inferiore a 800.000 FF (circa 122.000 euro). L'ammontare dell'abbattimento è così calcolato: $X = VL \frac{800.000 - VA}{400.000}$, dove X è il valore dell'abbattimento; VL è il valore locativo dei beni; VA è il volume di affari; 800.000 è il doppio del limite di esonero previsto per tali beni; 400.000 è invece il limite di esonero. Ad esempio, ipotizzando un

⁵³ La dimensione di questa distorsione potenziale dipende, in ultima analisi, da quanto ampio sia il fenomeno della multi-localizzazione delle attività professionali e produttive in genere. Si vedrà oltre che sistemi simili sono previsti anche nel caso dell'Irap italiana.

valore locativo dei beni pari a 27.000 FF (4.116 euro) e un volume di affari pari a 500.000 FF (76.224 euro), il valore dell'abbattimento sarebbe pari a 20.250 FF (3.087 euro) Dovrebbe essere chiaro che il valore dell'abbattimento è decrescente con un massimo pari al valore locativo dei beni per volumi di affari pari al minimo previsto per l'esonero (nell'esempio 27.000 FF di abbattimento per un volume di affari pari a 400.000 FF); e con un minimo di zero per volumi di affari pari al limite superiore di 800.000 FF.

Il secondo abbattimento, *generale*, consiste in una riduzione del 16 per cento della base imponibile complessiva, che va a beneficio di tutti i soggetti passivi della TP. La fruizione di questo abbattimento non è soggetta ad alcuna condizione.

L'aliquota applicabile alla base imponibile così determinata è variabile, in dipendenza del comportamento fiscale degli enti territoriali preposti alla sua fissazione. Nel 1999, l'aliquota media *comunale* sull'intero territorio nazionale è stata pari a circa l'11,4 per cento, per i comuni con meno di 10 mila abitanti, e al 17,2 per cento per i comuni con più di 10 mila abitanti; mentre l'aliquota media nazionale complessiva è stata pari al 23,32 per cento. In ogni caso, la legge prevede che la TP complessivamente pagata dai soggetti passivi non possa superare il 3,5 per cento del corrispondente valore aggiunto se il volume di affari è inferiore a 140 milioni di FF (circa 21,3 milioni di euro); per volumi di affari compresi tra 140 e 500 milioni di FF (tra 21,3 e 76,2 milioni di euro), il limite cresce al 3,8 per cento del valore aggiunto; mentre sopra ai 500 milioni di FF (76,2 milioni di euro), il peso della TP può raggiungere il 4 per cento del volume di affari.

Uno degli aspetti più rilevanti della TP francese, infine, è rappresentato dalle conseguenze della sua applicazione sulla distribuzione complessiva delle risorse tra gli enti territoriali. Nel caso in cui i contribuenti esercitino in enti territoriali in cui l'aliquota

complessiva⁵⁴ della TP è inferiore all'aliquota media nazionale dell'anno precedente, essi sono tenuti al versamento di un contributo perequativo (*cotisation de péréquation*), che affluisce al fondo nazionale di perequazione della tassa professionale.⁵⁵ Per il 1999, l'aliquota di contribuzione ha avuto un campo di variazione compreso tra 0 e 2,35 per cento, in funzione del rapporto esistente tra l'aliquota complessiva locale e quella media nazionale (23,32 per cento).

Esistono infine due ulteriori modalità di contribuzione, che potremmo definire, rispettivamente, *minima* e *minimale* (*cotisation minimum* e *cotisation minimale*). Lo scopo della contribuzione minima è garantire che ogni contribuente partecipi al finanziamento delle spese della collettività locale; essa, inoltre, è dovuta soltanto nel caso in cui la base imponibile della TP sia inferiore ad una base minima comunale, calcolata a partire dalla *taxe d'habitation* (TH) teorica relativa all'anno precedente, calcolata, in generale, su un immobile di riferimento individuato dal consiglio comunale su suggerimento della Commissione delle imposte dirette. Si supponga, ad esempio, che il valore locativo di un'immobilizzazione sia pari a 30.000 FF (4.573 euro) e che l'aliquota della TH sia pari al 20 per cento. L'imposta teorica⁵⁶ dovuta ai fini della TH è quindi pari a 6.000 FF (915 euro), ottenuta come prodotto tra il valore locativo (30.000) e l'aliquota del 20 per cento. Si supponga ora che l'aliquota media nazionale della TP sia pari al 15 per cento. La base minima della TP si calcola come rapporto tra la TH teorica e l'aliquota media TP, cioè $(6.000/0,15) = 40.000$ FF (6.098 euro). A questa base si applica l'abbattimento generale del 16 per cento, sottratto il quale si ottiene

⁵⁴ L'aliquota complessiva locale è determinata come somma delle aliquote comunali, regionali e dipartimentali.

⁵⁵ Se si vuole tentare un'analogia con il sistema italiano, il fondo perequativo della tassa professionale potrebbe essere assimilato al Fondo di Compensazione Interregionale (FCI) introdotto in Italia con la legge istitutiva dell'Irap. Tuttavia, mentre nel caso francese il fondo si alimenta tenendo conto dei differenziali di aliquota tra comuni e territorio nazionale, nel caso del FCI l'alimentazione era costituita dalle eccedenze (o deficienze) Irap rispetto alle risorse pre riforma.

⁵⁶ È teorica perché in questo calcolo non si tiene conto di eventuali abbattimenti o esenzioni parziali.

una base imponibile di 33.600 FF (5.122 euro). Ipotizzando che l'aliquota media complessiva applicata a livello locale sia pari al 18 per cento, la contribuzione minima sarà uguale a 6.048 FF (33.600 x 0,18), cioè 922 euro. Poiché questo tipo di contribuzione ha lo scopo di garantire un versamento minimo da parte di tutti i contribuenti, questo procedimento si applica solo se il contribuente abbia una base imponibile, ai fini della TP, inferiore a quello minimo calcolato come sopra. In definitiva, quindi, la contribuzione minima opera come un limite inferiore al pagamento della TP, nel senso che qualsiasi sia la base imponibile dei contribuenti, se essa dovesse risultare inferiore al minimo teorico, la TP da versare andrebbe comunque calcolata sul minimo teorico.

Diversa filosofia anima invece la contribuzione minimale, che riguarda però prevalentemente le grandi imprese, essendone previsto il versamento soltanto nei casi in cui il volume di affari sia superiore a 50 milioni FF (circa 7,6 milioni di euro). Analogamente al caso precedente, la contribuzione minimale stabilisce un limite inferiore ai versamenti a titolo di contribuzione TP: infatti, nel caso in cui l'impresa abbia versato contributi inferiori all'1,2 per cento del valore aggiunto⁵⁷, essa è tenuta a versare la differenza tra l'1,2 per cento e i versamenti effettivi

4.2. *L'impuesto sobre actividades economicas in Spagna*

L'imposizione locale delle attività produttive riguarda, in **Spagna**, l'esercizio di attività di impresa, professionali e artistiche svolte sul territorio nazionale sia da persone fisiche sia da persone giuridiche. Non rientrano nel presupposto dell'imposta, oltre allo Stato e agli altri enti pubblici, i soggetti per i quali sia prevista l'applicazione di trattati internazionali, le associazioni e fondazioni senza fine di lucro e le attività di carattere pedagogico, scientifico e assistenziale rivolte all'istruzione, riabilitazione e tutela degli invalidi.

⁵⁷ 1,5 per cento a partire dal 2001.

Escluse dal campo di applicazione dell'imposta sono anche le attività agricole e l'esercizio della pesca.

L'*impuesto sobre actividades economicas* (IAE) si può definire come un tributo diretto di carattere reale. Ai fini dell'imposta, l'attività professionale si realizza con l'organizzazione per conto proprio dei mezzi di produzione o delle risorse umane rivolta alla produzione di beni o all'offerta di servizi.

L'imposta effettivamente pagata dai redditi professionali è il risultato di un processo abbastanza articolato, che si può separare in due stadi. Al *primo stadio*, il governo centrale fissa una quota minima (eventualmente differenziata per comuni, province e stato) corrispondente ad ogni attività produttiva e professionale. L'articolazione per le principali categorie di ingegneri è riportata nella tabella 14, dove si può osservare che le tariffe minime oscillano tra 278 euro per gli ingegneri civili a 127 euro per gli ingegneri agricoli e forestali.

Le differenze che si rilevano nelle tariffe minime sono dovute alla presenza o meno di specifici elementi tributari che concorrono a determinarle. Infatti, il governo centrale, nella fissazione delle tariffe, considera alcuni elementi indiziari di attività economica. I principali sono i seguenti:

1. potenza elettrica installata.⁵⁸ La potenza elettrica installata viene convertita in potenza fiscale secondo la regola $1 \text{ CV} = 0,736 \text{ Kw}$;
2. numero di persone impiegate nell'impresa;
3. popolazione residente del comune;

⁵⁸ Non si tiene però conto di quella destinata ad illuminazione, condizionamento, funzionamento di ascensori, servizi sanitari e sociali in genere. In altri termini, solo la potenza direttamente rilevante per la produzione costituisce elemento tributario specifico. Questo elemento è però particolarmente rilevante nelle imprese industriali, più che per le attività di tipo professionale.

4. superficie dei locali. Quest'ultimo fattore costituisce quello di maggiore rilevanza per il reddito dei professionisti. Le modalità di considerazione di questo elemento tributario sono, per il caso delle attività professionali⁵⁹, quelle riportate nella tabella 15.⁶⁰

Di particolarmente interessante, nel meccanismo della IAE, è la facoltà, assegnata all'impresa o al titolare di reddito professionale, di scegliere se adeguarsi al pagamento della tariffa minima comunale, provinciale o nazionale. La scelta di una di queste tariffe delimita il raggio di azione della corrispondente attività. Ad esempio, se un soggetto passivo scegliesse di pagare la tariffa provinciale, la sua attività potrebbe essere svolta all'interno del territorio provinciale, ma non oltre. Nel caso degli ingegneri, tuttavia, la legge di base prevede una unica tariffa, dal che si deduce da un lato che l'attività possa essere esercitata sull'intero territorio nazionale e dall'altro che la scelta di un'area geografica inferiore non comporta riduzioni di tariffa.

Il *secondo stadio* della IAE è rappresentato dalla facoltà comunale di variare la tariffa minima in base a due correttivi: un coefficiente di popolazione e un indice di situazione economica del comune. Il primo oscilla tra un minimo di 0,8 e un massimo di: 1,4 per comuni fino a 5 mila abitanti; 1,6 per comuni da 5 mila a 20 mila abitanti; 1,7 per comuni da 20 mila a 50 mila abitanti; 1,8 per comuni da 50 mila a 100 mila abitanti; 1,9 per comuni con più di 100 mila abitanti. Il secondo (indice di situazione) oscilla tra 0,5 e 2 e varia in relazione alla suddivisione territoriale del comune.⁶¹ La tabella 16 presenta una esemplificazione di ciò che pagherebbe un ingegnere civile nei diversi comuni, in base alle tariffe e ai correttivi applicabili nell'anno 2000, senza tenere conto di eventuali esenzioni territoriali e ordinati in senso decrescente. Come si può notare la variabilità è

⁵⁹ Ma anche della maggior parte delle attività imprenditoriali.

⁶⁰ L'elemento superficie entra, nella considerazione complessiva degli elementi tributari, con un peso differenziato in base all'attività esercitata e all'ammontare della tariffa minima. Per ciò che concerne gli ingegneri in particolare, tuttavia, il peso dell'elemento superficie è semplicemente pari a 1.

⁶¹ L'indice di situazione in genere non è utilizzato nei comuni con meno di 1.000 abitanti, in cui non si hanno suddivisioni territoriali in fasce.

molto alta (il rapporto tra la tariffa più alta e quella più bassa è pari a 2,72 volte) e dipendente dal prodotto tra il coefficiente di popolazione e l'indice di situazione specifico di ciascun comune.⁶²

4.3. La Gewerbesteuer in Germania

La *Gewerbesteuer* (GE) tedesca può essere a tutti gli effetti considerata un'imposta con struttura analoga alla corrispondente francese e spagnola sopra esaminate. Esiste però una differenza di rilievo, che fa della GE un'imposta peculiare nel panorama delle imposte locali sulle attività produttive, cioè la sua non applicabilità nei confronti dei redditi da attività professionali. Soggetti passivi dell'imposta, infatti, sono tutte le attività economiche (sia societarie sia individuali) con esclusione delle attività professionali e di quelle agricole.

Per comprendere appieno la ragione di questa scelta, ma anche i recenti movimenti di riforma rivolti ad ampliare la base imponibile della GE, si può brevemente analizzare il funzionamento attuale dell'imposta, e ricordare che essa rappresenta la terza maggiore imposta tedesca per gettito generato, e costituisce, in media, circa il 45 per cento delle risorse proprie complessive dei comuni tedeschi.⁶³

Nella sua formulazione originaria, la base imponibile della GE era costituita da tre elementi:

1. un'imposta sul monte salari;
2. un'imposta sul capitale (*Gewerbekapitalsteuer*);

⁶² Poiché l'indice di posizione può variare anche all'interno dello stesso comune in dipendenza della suddivisione in fasce territoriali, i valori riportati in tabella devono intendersi come le medie degli indici di posizioni prevalenti in ciascun comune. Ne consegue che la variabilità potrebbe essere ancora più elevata se si considerassero gli specifici indici di posizione di singole fasce territoriali all'interno del comune.

⁶³ Le imposte locali sulle attività produttive hanno origine molto antica in **Germania**, nel caso specifico si parla della fine del XIX secolo.

3. un'imposta sul reddito (*Gewerbeertragsteuer*).

Dal 1979, la prima componente è stata abolita, principalmente perché applicata, nell'ultimo anno, soltanto dal 10 per cento dei comuni e pagata soltanto dal 55 per cento delle attività produttive. Dal 1998, anche la seconda componente è stata abolita, al fine di evitare di tassare capitali investiti che non avessero generato redditi positivi. La ragione principale di questa scelta deriva in parte dal processo di riunificazione tedesco; nella ex Germania dell'Est, infatti, non era possibile procedere alla stima del valore del capitale industriale e commerciale a causa della scarsità di informazioni e di statistiche affidabili. Inoltre, per molte delle attività dell'Est, questa componente sarebbe stata negativa; tassare imprese in perdita durante il processo di transizione fu quindi ritenuto poco opportuno anche in un'ottica di incentivazione alla riconversione dell'apparato industriale e commerciale dell'ex Germania Est.

Rimane attualmente in vigore, quindi, soltanto la componente di reddito della GE, che molti osservatori tedeschi ritengono la meno adatta alle esigenze dei comuni, in quanto significativamente esposta alle fluttuazioni del ciclo economico e non adeguata alle esigenze di flessibilità richieste dai bilanci degli enti territoriali. Le modalità di applicazione dell'imposta sono semplici: la base imponibile è il reddito d'impresa calcolato ai fini dell'*imposta sulle società* (*Körperschaftsteuer*), con alcune correzioni. L'imposta sulle società colpisce i redditi delle società da essa ovunque prodotti, secondo il principio del *worldwide income*. Sono inclusi nella base imponibile anche i guadagni in conto capitale.⁶⁴ Dal lato delle spese, invece, in linea di principio la deduzione è ammessa per tutte le spese relative all'esercizio dell'impresa. Tuttavia:

1. i contributi ai fondi pensionistici sono deducibili fino a limiti differenziati in base al tipo di fondo;

⁶⁴ Sono tuttavia previste specifiche esenzioni, in particolare per l'esistenza di convenzioni sulle doppie imposizioni e in caso di redditi percepiti all'estero e guadagni in conto capitale.

2. il costo di acquisto degli edifici destinati all'esercizio dell'impresa è deducibile attraverso un ammortamento a quote costanti del 4 per cento annuo⁶⁵;
3. il costo di acquisto di edifici residenziali è deducibile con ammortamento a quote decrescenti pari al 7 per cento nei primi quattro anni, al 5 per cento nei successivi sei anni, al 2 per cento nei seguenti sei anni e all'1,25 per cento nei restanti 24 anni⁶⁶;
4. il costo di acquisto dei beni mobili è invece ammortizzato o a quote costanti o a quote decrescenti. In quest'ultimo caso, l'aliquota applicabile non può essere superiore al triplo di quella che sarebbe applicata se fosse impiegato il metodo a quote costanti.⁶⁷ Il costo di acquisto dei macchinari è ammortizzabile a quote costanti del 10 per cento; quello degli autoveicoli a quote costanti del 20 per cento; quello dei mezzi pesanti a quote costanti del 25 per cento; l'attrezzatura e i mobili per ufficio a quote costanti del 15 e 30 per cento, rispettivamente.

Esistono, inoltre, anche spese non deducibili. Si tratta, principalmente, delle seguenti:

1. le imposte, sia personali sia societarie;
2. il 20 per cento delle spese di rappresentanza sostenute a fini aziendali⁶⁸;
3. il 50 per cento delle remunerazioni dei dirigenti.

⁶⁵ Questa regola vale per gli immobili la cui autorizzazione sia stata rilasciata dopo il marzo 1985. Per gli altri immobili, la percentuale di ammortamento varia tra il 2 e il 2,5 per cento.

⁶⁶ Questa regola vale per gli immobili costruiti o acquistati dopo il febbraio 1989. Per gli altri immobili, si applica un metodo a quote costanti con aliquote del 2 o del 2,5 per cento.

⁶⁷ In ogni caso, l'aliquota dell'ammortamento a quote decrescenti non può essere superiore al 30 per cento.

⁶⁸ L'inerenza all'attività aziendale deve essere provata con specifica documentazione determinata dalle autorità fiscali.

Su questa base, che rappresenta il sistema prevalente ai fini dell'imposta sulle società, si inseriscono alcune disposizioni particolari relative alla GE, che modificano la base imponibile determinata ai fini dell'imposta. In particolare, la base imponibile dell'imposta sulle società viene aumentata delle seguenti voci:

1. 50 per cento degli interessi su debiti a lungo termine⁶⁹;
2. 50 per cento dei costi di locazione dei beni mobili;
3. perdite derivanti dalle partecipazioni in società collegate;
4. perdite derivanti dal deprezzamento di azioni di altre società, nei casi in cui tale deprezzamento sia causato dalla distribuzione di dividendi da parte della società sussidiaria.

Ai fini della GE, sono invece inserite le seguenti ulteriori deduzioni:

1. 1,2 per cento del valore patrimoniale degli immobili dell'impresa;
2. utili ricevuti da società residenti (non esenti da imposta) in cui la relativa partecipazione sia superiore al 10 per cento;
3. profitti derivanti da una partecipazione in società collegate.

Una volta determinata la base imponibile, la GE si determina applicando ad essa l'aliquota base del 5 per cento. Tuttavia, poiché la GE è un'imposta comunale, i comuni tedeschi possono applicare, all'aliquota base, dei moltiplicatori che variano tra il 300 e il 515 per cento.⁷⁰ La tabella 17 riporta i valori dei moltiplicatori nei principali comuni tedeschi.

⁶⁹ Sono così definiti i debiti aziendali di durata maggiore dell'anno.

⁷⁰ Poiché però la GE è un costo deducibile, l'aliquota effettiva è minore. Nel 1999, l'aliquota effettiva ha avuto un campo di variazione compreso tra il 4,76 e il 20 per cento.

L'insoddisfazione generalmente manifestata nei confronti della GE ha tuttavia indotto molti osservatori a richiederne l'abolizione. Da un lato, posizioni particolarmente attente alla struttura del finanziamento locale, ne hanno richiesto la sostituzione con una sorta di compartecipazione Iva, sul modello di quanto recentemente introdotto in **Italia** dal Dlgs. 56/2000; dall'altro, le opinioni di coloro che ritengono la GE insoddisfacente sotto il profilo della struttura della tassazione locale, sostengono una riforma radicale dell'imposta con l'introduzione di una nuova imposta locale sulle attività produttive che colpisca anche i redditi professionali su base analitica.

4.4. L'imposta regionale sulle attività produttive in Italia

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta diretta reale introdotta nel sistema tributario con decorrenza 1998. Si tratta, quindi, di un'innovazione nel quadro dell'imposizione locale rispetto alle esperienze più consolidate di **Germania, Francia e Spagna**.

In particolare, gli aspetti innovativi principali, per l'**Italia**, sono due: a) l'assegnazione di questa imposta alle Regioni; b) il calcolo della base imponibile. Per ciò che riguarda il primo aspetto, di minore interesse in questa sede, è opportuno solo ricordare che l'autonomia regionale si esplica nella facoltà di variare di 1 punto percentuale l'aliquota base nazionale, stabilita dal governo centrale, e pari al 4,25 per cento.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, la base imponibile dell'Irap è costituita dal *valore aggiunto netto* prodotto nel territorio regionale da imprenditori individuali, società ed esercenti arti e professioni.⁷¹ In generale, il *valore aggiunto* si può definire come il valore dei beni e servizi prodotti da un dato soggetto attraverso l'impiego dei fattori produttivi (lavoro, capitale proprio e di credito,

⁷¹ Tra i soggetti passivi Irap sono in realtà compresi gli enti commerciali e non commerciali ed anche le Amministrazioni Pubbliche.

fattori fissi) al netto dei costi sostenuti per acquisti di materie prime e beni intermedi.⁷² Il valore aggiunto si definisce *netto* se alla precedente grandezza si sottraggono gli ammortamenti.⁷³

In questa logica, e nel caso specifico dei professionisti, la base imponibile Irap si calcola come differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti inerenti l'attività esercitata.⁷⁴ Ne consegue che alcuni costi, normalmente deducibili ai fini delle imposte sul reddito, siano in realtà non deducibili ai fini dell'Irap.⁷⁵ Entrano nella base imponibile Irap (non sono quindi deducibili) i seguenti costi:

1. costi del personale, inclusi i costi per collaborazioni coordinate e continuative;
2. compensi per prestazioni d'opera occasionali;
3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, incluse le borse di studio erogate dai professionisti ai praticanti;
4. gli oneri finanziari espliciti (interessi passivi) sia quelli impliciti nei contratti di leasing⁷⁶.

⁷² Un'altra via per calcolare il valore aggiunto, detta per addizione, consiste nel sommare le remunerazioni dei fattori produttivi impiegati, cioè i salari, gli interessi, le rendite e il profitto. Il primo come remunerazione del fattore lavoro; il secondo come remunerazione del capitale preso a prestito da terzi; il terzo come remunerazione dei fattori fissi (ad es., la terra); l'ultimo come remunerazione del capitale investito.

⁷³ In questo senso, l'IRAP si distingue dall'IVA italiana (vedi oltre): nel primo caso, la base imponibile, in termini di contabilità nazionale, è rappresentata dal reddito netto (reddito lordo meno gli ammortamenti); nel caso dell'IVA, a causa della detraibilità di essa sugli investimenti che rende di fatto questi ultimi esenti dall'imposta, la base imponibile è il consumo nazionale. Inoltre, mentre l'IRAP è un'imposta diretta reale, l'IVA è un'imposta indiretta plurifase, cioè applicabile a più stadi del processo produttivo.

⁷⁴ Seguendo il calcolo per addizione, la base Irap è pari al reddito dell'attività esercitata al quale devono essere aggiunti gli oneri finanziari (interessi passivi) e il costi per eventuale personale dipendente.

⁷⁵ Ma ciò deriva soltanto dalla differente base imponibile presa a riferimento.

⁷⁶ In quest'ultimo caso, la quota di oneri finanziari indeducibile è calcolata per differenza con la parte del canone riferita all'ammortamento implicito del bene. Se

Sono invece deducibili spese per personale relative a: a) premi INAIL per assicurazione infortuni sul lavoro; b) 70 per cento dei costi di dipendenti in contratti di formazione-lavoro; c) 100 per cento del costo degli apprendisti.

Di particolare rilievo, nel funzionamento dell'Irap, è poi la ripartizione della base imponibile nel caso in cui un professionista svolga la sua attività in più regioni. In questo caso, la suddivisione regionale avviene in proporzione al monte salari dei dipendenti o ai compensi dei collaboratori coordinati e continuativi assegnati a ciascuna localizzazione regionale.

4.5. *I business rates in Gran Bretagna*

La collocazione della **Gran Bretagna** nel paragrafo riservato alle imposte sui redditi professionali costituisce, in una certa misura, una forzatura. In questo paese non esistono imposte (locali) comparabili alla nostra Irap o a quelle degli altri Paesi illustrate in precedenza. Esiste, invece, una forma di imposizione locale che si applica su coloro che occupano proprietà immobiliari non residenziali (*non-domestic properties*). Originariamente, la tassazione locale del patrimonio era suddivisa in due fasce: da un lato, la tassazione della proprietà residenziale (*domestic rates*); dall'altro, la tassazione della proprietà non residenziale (*non-domestic rates*). Attualmente, la prima forma di imposizione è stata sostituita dalla *council tax*; la seconda, dall'aprile del 1990, dallo *uniform business rate*.

I *soggetti passivi* di questa imposta sono i soggetti che utilizzano la proprietà non residenziale. Nel caso specifico, i professionisti che possiedono un ufficio, sia come proprietari sia come utilizzatori, sono tenuti al pagamento dell'imposta. Trattandosi di un'imposta di natura immobiliare, inoltre, la *base imponibile* è generalmente stimata tenendo conto della rendita annuale che la proprietà avrebbe potuto

riferita ad un autoveicolo, però, tale quota deve essere riproporzionata sulla deducibilità del 50 per cento della spesa.

produrre se affittata a valori di mercato nei due anni precedenti a quello d'imposta (*rateable value*).

L'*aliquota* da applicare alla base imponibile, invece, è fissata dal governo centrale; da ciò deriva la definizione di *uniform*; in altri termini, non esistono differenziazioni locali dell'*aliquota*. Per il 2000, l'*aliquota* da applicare in Inghilterra è pari a 48,9 pence per ogni sterlina di base imponibile (0,81 euro per 1,66 euro); mentre in Galles, la stessa *aliquota* è pari a 44,3 pence (0,73 euro).⁷⁷ Per il 1999, infine, la base imponibile complessiva è stata pari a 5,8 miliardi di sterline (9,6 miliardi di euro), il 17,2 per cento della base imponibile complessiva della *uniform business tax*.

⁷⁷ Ad esempio, se il *rateable value* di un ufficio fosse 1.000 sterline, l'imposta sarebbe pari a 489 sterline in Inghilterra e a 443 in Galles.

Tab. 14



Tab. 15

Tab. 16

Tab. 17

5. L'imposta sul valore aggiunto

5.1. Principi generali

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) appartiene alla famiglia delle imposte generali sugli scambi di beni e sulle cessioni di servizi. Si tratta quindi di un tributo di natura indiretta, perché colpisce manifestazioni mediate della capacità contributiva, e *plurifase* perché applicato su più di uno stadio del processo produttivo.⁷⁸ La caratteristica principale dell'IVA, però, è quella di colpire, in ogni stadio produttivo, soltanto l'incremento di valore che il bene o il servizio subisce tra uno stadio produttivo e l'altro.⁷⁹ In modo molto sintetico, data un'aliquota di imposta pari a t , e definendo l'imposta complessiva con T , la base imponibile dell'IVA, in ogni stadio produttivo, è rappresentata dal differenziale tra i valori del bene in ciascuno stadio produttivo, secondo la seguente formula: $T = t (V_2 - V_1)$, in cui V indica il valore del bene e gli indici 1 e 2 due successive fasi del processo produttivo.

Questo semplice schema, noto come metodo di tassazione *base da base* non è applicabile nei casi, peraltro generali nelle forme effettive di applicazione Iva nei Paesi europei, in cui le aliquote dell'Iva siano differenziate tra diversi beni e servizi. In questo caso, per realizzare la tassazione sul valore aggiunto, è necessario ricorrere al metodo di tassazione *imposta da imposta*, per il quale l'Iva dovuta

⁷⁸ Al contrario, le imposte *monofase* si applicano generalmente ad un unico stadio del processo produttivo, ad esempio solo sul produttore o solo sul consumatore. Esperienze significative di imposte monofase, peraltro a livello locale, si ritrovano negli Stati Uniti (*sales tax*). Tra i maggiori Paesi europei, invece, è prevalente l'impostazione *plurifase* nella versione, appunto, di imposta sul valore aggiunto.

⁷⁹ Da ciò deriva la sua denominazione di imposta sul *valore aggiunto*, che la distingue da un'altra tipologia di imposta plurifase, quella sul *valore pieno*, che colpisce in ogni stadio produttivo l'intero valore del bene e non soltanto l'incremento. Un esempio di questo ultimo tipo di imposta è la vecchia IGE (Imposta generale sull'entrata) in Italia.

viene calcolata come differenza tra l'Iva ricevuta dalle vendite in un dato stadio della produzione e l'Iva pagata per gli acquisti nello stadio immediatamente precedente. In questo caso, l'imposta totale si calcola come segue: $T = t_v V_2 - t_a V_1$, dove t_v è l'aliquota dell'imposta ricevuta sulle vendite e t_a è l'aliquota dell'imposta pagata sugli acquisti.⁸⁰

Nella sua applicazione pratica, il metodo imposta da imposta comporta che ogni contribuente Iva versi all'erario soltanto la differenza tra quanto di Iva ha incassato sulla vendita dei propri beni o sulla cessione dei propri servizi, e quanto di Iva lo stesso contribuente ha pagato sugli acquisti di materie prime, beni strumentali, ecc. In altri termini, nel suo meccanismo effettivo di applicazione, le aliquote Iva si applicano al valore pieno di ogni vendita e di ogni acquisto, ma la parte spettante all'erario è soltanto la differenza tra i due.

Diviene quindi particolarmente rilevante, al fine di determinare il debito di imposta dei contribuenti Iva, comprendere quali siano i **ricavi imponibili** da cessione di beni o prestazioni di servizi⁸¹ e quali siano invece gli **acquisti deducibili**, cioè su quali spese sia consentita la deducibilità dell'Iva pagata. Prima di procedere con l'esame dei sistemi Iva nei diversi Paesi, è però opportuno soffermarsi sulle diverse tipologie di operazioni Iva che si possono generalmente manifestare e sulla possibile esistenza di limiti alla detraibilità dell'Iva sugli acquisti.

Con riferimento al primo aspetto, si distinguono le seguenti operazioni: imponibili, non imponibili, esenti. Se le operazioni effettuate da un soggetto Iva sono **imponibili**, la detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti è sempre ammessa. In presenza di operazioni **non imponibili**, cioè di operazioni che rientrano nel campo di applicazione Iva⁸² ma non vengono gravate da imposta, l'Iva pagata sugli acquisti è nuovamente ammessa integralmente. Invece, nel caso di operazioni *esenti*, cioè di operazioni al di fuori del campo di

⁸⁰ E' evidente che i due metodi conducono allo stesso risultato nel caso in cui $t_v = t_a = t$.

⁸¹ Da ora in poi, si userà il termine cessione di servizi per indicare entrambe le possibilità.

⁸² Ad esempio, le esportazioni e le cessioni intracomunitarie.

applicazione Iva, l'Iva pagata sugli acquisti non è ammessa in detrazione.⁸³

Ora, è opportuno osservare che nel suo meccanismo generale, cioè in presenza di sole operazioni imponibili, l'Iva rappresenta una manifestazione puramente finanziaria. Essa, cioè, non incide sul conto economico dell'impresa o del professionista; non costituisce cioè un costo, nella misura in cui essa non modifichi i prezzi, al netto d'imposta, che il soggetto Iva applica sulle cessioni dei suoi servizi. La ragione è semplice: l'Iva pagata sugli acquisti dal professionista può essere interamente portata in detrazione dell'Iva incassata sulle prestazioni di servizi, che non costituisce un ricavo, poiché il professionista agisce nel caso come agente di riscossione per conto dello Stato. Il debito e il credito Iva, quindi, non hanno una manifestazione economica, ma una semplice manifestazione finanziaria.

Il problema dell'Iva come costo si pone invece nel caso in cui la detraibilità della stessa dagli acquisti non sia consentita (operazioni esenti), oppure, pur in presenza di operazioni imponibili, quando esistano limiti alla detraibilità dell'Iva pagata su alcuni specifici acquisti.

Nel caso specifico di questo studio, le prestazioni di servizi sono generalmente ritenute operazioni imponibili ordinarie ai fini dell'Iva, quindi operazioni che consentono la detraibilità piena dell'Iva pagata sugli acquisti. Di particolare interesse, quindi, è la considerazione di eventuali limitazioni a questa detraibilità piena che è in effetti prevista con riferimento a specifiche tipologie di spesa. E' principalmente all'analisi di questi elementi che saranno dedicati i prossimi paragrafi.

⁸³ Si tratta, ad esempio, dei servizi sanitari, del credito, delle assicurazioni, dei servizi pubblici, ecc. Per soggetti che dovessero porre in essere contemporaneamente operazioni che danno diritto alla detrazione e operazioni esenti, l'Iva pagata sugli acquisti non è ammessa in deduzione per una percentuale corrispondente al rapporto tra il valore delle operazioni esenti e quello delle operazioni totali del contribuente (regola del *pro rata*).

5.2. Regimi ordinari e semplificati: ricavi e spese deducibili

In tutti i Paesi esaminati il presupposto dell'imposta sul valore aggiunto è la cessione di beni o la prestazione di servizi effettuata da soggetti che svolgono attività imprenditoriali o professionali. Queste attività sono generalmente individuate dall'organizzazione di fattori di produzione per conto proprio.

5.2.1. Spagna

In **Spagna**, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (*impuesto sobre el valor añadido*) dovuta dai titolari di attività professionali, sono previsti due regimi, **generale** e **semplificato**. Nel regime generale, che è un regime essenzialmente analitico, i soggetti passivi Iva versano all'erario la differenza tra l'Iva incassata dalle vendite e l'Iva pagata sugli acquisti sulla base di una documentazione analitica delle operazioni effettuate. A questo riguardo, nel regime generale è prevista la tenuta di alcuni libri contabili, in particolare: il registro delle fatture emesse; il registro delle fatture ricevute; il registro dei beni ammortizzabili; il registro delle operazioni intracomunitarie. Le aliquote applicate sono tre: 16, 7 e 4 per cento.

Possono usufruire del regime semplificato, invece, i soggetti Iva che realizzino attività incluse nel regime di *estimación objetiva* ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questo collegamento tra i due regimi delle due imposte è molto stretto, poiché la rinuncia al regime oggettivo ai fini dell'imposta sul reddito comporta la rinuncia al regime speciale semplificato ai fini dell'Iva. L'adesione al regime semplificato implica una forfetizzazione delle modalità di determinazione dei ricavi, mentre dal lato della detraibilità dell'Iva continua a prevalere l'identificazione analitica delle operazioni. Secondo questo schema, dunque, l'Iva a debito si calcola sulla base dell'applicazione di indici presuntivi fissati dal Ministero dell'Economia⁸⁴, mentre l'Iva a credito è quella effettivamente versata

⁸⁴ Si veda la sezione relativa all'imposta personale sul reddito.

sulle singole operazioni.⁸⁵ Al regime semplificato non corrisponde, però, una sensibile riduzione degli obblighi contabili: anche in questo caso, è necessario conservare un registro delle fatture emesse, un registro delle fatture ricevute, i documenti giustificativi degli indici presuntivi utilizzati e i documenti relativi alla liquidazione dell'imposta.

Esistono casi di limitazione alla detraibilità dell'Iva su operazioni specifiche:

1. indetraibilità dell'Iva su acquisti o importazioni di beni che non siano connessi **direttamente** ed **esclusivamente** all'attività professionale. Si tratta, in via principale, di: a) beni destinati ad attività professionali solo per periodi di tempo limitato; b) beni che si utilizzano simultaneamente per attività professionali e private; c) beni che non figurano nei registri ufficiali dell'attività professionale; d) beni che non si integrano nel patrimonio professionale del contribuente; e) beni rivolti a soddisfare esigenze personali del contribuente o dei suoi familiari;
2. a fini Iva, gli autoveicoli si presumono attinenti all'attività professionale nella misura del 50 per cento. Tuttavia, la detrazione può essere modificata quando il grado effettivo di utilizzazione sia diverso;⁸⁶
3. detraibilità dell'Iva su accessori, pezzi di ricambio, combustibili, carburanti, servizi di parcheggio, manutenzione e riparazione di autoveicoli nella misura relativa all'attinenza dell'autoveicolo all'attività professionale;

⁸⁵ Il Ministero, tuttavia, potrà stabilire detrazioni speciali per le spese di difficile giustificazione e limitazioni al diritto di dedurre spese di trasporto, alberghiere e di ristorazione. Inoltre, lo stesso Ministero potrà fissare quote minime di versamenti Iva per ciascuna attività.

⁸⁶ Gli autoveicoli per i quali è prevista la detraibilità dell'Iva al 100 per cento sono solo quelli impiegati in attività che richiedono in via principale l'impiego dell'automobile (ad es., agenti di commercio, scuole guida, servizi di vigilanza, ecc.). Per queste attività vale anche la deducibilità della spesa ai fini dell'imposta sul reddito.

4. indeducibilità dell'Iva pagata su alimenti e bevande;
5. indeducibilità dell'Iva pagata su spettacoli e servizi di carattere ricreativo;
6. deducibilità dell'Iva su spese di viaggio, ristorazione e alberghiere nella misura in cui esse siano fiscalmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel caso in cui il soggetto passivo compia contemporaneamente operazioni che danno diritto alla detraibilità dell'Iva e operazioni che non comprendano tale diritto, la detraibilità dell'Iva è calcolata con la regola del pro rata (*prorrata*).

5.2.2. Francia

In **Francia**, l'attività dei professionisti entra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (*taxe sur la valeur ajoutée*) qualsiasi siano le modalità di esecuzione delle stesse e la forma giuridica con cui esse vengono esercitate.⁸⁷ In particolare, rientrano nel campo di applicazione dell'Iva tutte le professioni liberali classificate, ai fini dell'imposta sul reddito, nella categoria di *bénéfices non commerciaux* (BNC).⁸⁸

Per queste operazioni, la base imponibile è costituita da tutti gli importi ricevuti in contropartita alle prestazioni effettuate. In tema di detraibilità dell'Iva sostenuta sugli acquisti, invece, il principio generale è quello secondo cui tutti i beni e servizi acquistati per l'esercizio della professione danno diritto alla relativa detraibilità Iva. Esistono tuttavia specifici beni e servizi per i quali l'esercizio del diritto non è garantito in forma piena. Si tratta principalmente dei seguenti beni:

⁸⁷ Sono in generale espressamente esonerate, come nel caso italiano, le attività svolte dal personale medico.

⁸⁸ Nella definizione del codice francese, si tratta dei redditi provenienti da professione in cui l'attività intellettuale esercita un ruolo preponderante.

1. prodotti petroliferi, la cui detraibilità Iva è ammessa se: a) utilizzati come combustibili; b) utilizzati per veicoli per i quali sia prevista la detraibilità dell'Iva;
2. spese di ristorazione, rappresentanza e alloggio, per le quali la relativa Iva non è detraibile. A questo riguardo, sono escluse dalla detrazione Iva: a) le spese alberghiere, di ristorazione e di intrattenimento; b) le spese di rappresentanza, come pasti di affari, ricevimento clientela, ecc.; c) le spese per alimenti e bevande;
3. spese per veicoli a motore utilizzati per il trasporto di persone o ad uso misto che costituiscano un'immobilizzazione dell'attivo di bilancio; per tali spese non è ammessa la detraibilità dell'Iva.⁸⁹

La detraibilità dell'Iva sugli acquisti è infine limitata, in senso generale, qualora i titolari di attività professionali compiano contemporaneamente operazioni imponibili ed operazioni esenti dal campo di applicazione Iva. In questo caso, opera il meccanismo del pro rata, secondo il quale l'Iva non è detraibile per una percentuale corrispondente al rapporto tra valore delle operazioni esenti e valore delle operazioni complessive.

Oltre al regime generale, finora descritto, è poi possibile:

1. l'applicazione di un regime semplificato ai fini della liquidazione dell'Iva, che si applica ai titolari di attività professionali il cui volume di affari non superi 1,5 milioni FF (circa 229.000 euro)⁹⁰;
2. l'applicazione di un regime forfetario per le attività professionali il cui volume di affari non superi 175 mila FF (26.678 euro).

⁸⁹ Dal 1998, danno diritto alla detraibilità dell'Iva le spese per veicoli alimentati ad energia elettrica, a condizione che essi siano utilizzati per operazioni che diano luogo alla detraibilità dell'Iva.

⁹⁰ Questa possibilità non si applica se i contribuenti sono soggetti al regime di dichiarazione controllata ai fini dell'imposta personale sul reddito. Il regime semplificato Iva può essere applicato solo se il regime di dichiarazione controllata sia stato volontariamente scelto.

5.2.3. Italia

In **Italia**, i regimi applicabili a fini Iva per i lavoratori autonomi sono gli stessi previsti ai fini dell'imposta personale sul reddito. Per tutti i regimi, tranne il forfait, vale il principio generale per cui l'Iva dovuta è costituita dalla differenza tra l'Iva incassata dalle prestazioni e l'Iva pagata sugli acquisti relativi all'attività professionale. Nel caso del forfait, invece, l'Iva dovuta dai lavoratori autonomi è pari all'84 per cento dell'Iva esposta sulle fatture emesse a fronte di operazioni imponibili. Le prestazioni di lavoro autonomo sono sempre soggette all'aliquota del 20 per cento.

Poiché il regime normale per i lavoratori autonomi (quello semplificato) richiede la detraibilità dell'Iva secondo le spese effettuate, è necessario anche in questo caso esaminare l'esistenza di limiti alla detraibilità dell'Iva sugli acquisti:

1. gli acquisti di beni di lusso non danno mai diritto alla detraibilità dell'Iva;⁹¹
2. è indetraibile l'Iva pagata su prestazioni alberghiere, per ristoranti e pubblici esercizi, per viaggi, per spese di rappresentanza (compresi gli omaggi);⁹²
3. è inoltre indetraibile l'Iva relativa agli autoveicoli immatricolati ad uso promiscuo, sia per le spese di acquisto, sia per quelle di esercizio (manutenzione e riparazione, custodia, carburanti e lubrificanti);
4. è detraibile al 50 per cento l'Iva sull'acquisto, leasing, canoni di noleggio e impiego dei terminali radiomobili di conversazione ('telefonini');

⁹¹ Ad esempio, tappeti persiani, spumanti Doc, ecc.

⁹² Si ricorda che analoghi divieti non sono previsti ai fini dell'imposta sui redditi salvo i massimali espressi in percentuale dei compensi.

5. è inoltre detraibile una quota dell'Iva su spese a uso promiscuo familiare (ad es., riscaldamento nel locale professionale all'interno dell'abitazione).

Anche in **Italia**, come in altri Paesi, nel caso in cui i soggetti compiano contemporaneamente operazioni imponibili e operazioni esenti è applicabile il meccanismo del pro rata (rapporto tra operazioni imponibili e totale delle operazioni) al fine di calcolare la quota di Iva detraibile.

5.2.4. Gran Bretagna

In **Gran Bretagna** i regimi Iva previsti sono: a) quello ordinario, soggetto agli stessi principi generali degli altri sistemi Iva; b) l'*Annual Accounting Scheme* (AAS); c) il *Cash Accounting Scheme* (CAS).

L'AAS può essere utilizzato dai contribuenti Iva da almeno un anno, il cui volume di affari non sia superiore a 300 mila sterline (circa 497.000 euro). I principali vantaggi di questo schema sono di natura prevalentemente contabile. In particolare, anziché procedere ai quattro versamenti annuali previsti dal regime ordinario, questo schema consente di liquidare l'imposta dovuta con un unico versamento annuale. Tuttavia, si deve procedere comunque a pagamenti mensili in conto anticipo. Quest'ultima disposizione, però, non si applica se il volume di affari è al di sotto delle 100 mila sterline annue (165.645 euro) e il debito di imposta dell'anno precedente minore di 2.000 sterline (3.313 euro). Nel caso in cui, invece, ricorra la prima condizione ma il debito d'imposta dell'anno precedente abbia superato le 2.000 sterline (3.313 euro), è previsto un frazionamento trimestrale dei versamenti in conto anticipo, in cui ciascuno di essi dovrà essere pari al 20 per cento dell'Iva versata nei dodici mesi precedenti. Infine, ai contribuenti con volume di affari compreso tra 100 mila e 300 mila sterline (tra 165.645 e 497.000 euro), è richiesto un frazionamento in nove versamenti mensili, ognuno pari al 10 per cento dell'Iva versata nei dodici mesi precedenti.

Il CAS, invece, differisce dal regime ordinario per la considerazione dei movimenti monetari effettivi, anziché delle relative fatture. Nel regime ordinario, l'Iva pagata sugli acquisti e l'Iva incassata dalle prestazioni di servizi possono essere compensate sulla base di un criterio di competenza (quindi anche in mancanza di una effettiva manifestazione monetaria). Con il CAS, il criterio di liquidazione dell'Iva diviene quello di cassa, cioè il momento in cui le relative fatture vengono effettivamente pagate. Ne consegue che l'Iva può essere detratta soltanto nel momento in cui il fornitore viene materialmente pagato e non al momento del ricevimento della fattura. Si può iniziare un regime di CAS se il volume di affari *previsto per l'anno successivo* non supera le 350 mila sterline (circa 580.000 euro); tuttavia, l'impiego del CAS deve cessare se lo stesso volume di affari dovesse superare, nel corso dell'anno, le 437.500 sterline (circa 725.000 euro).

Rispetto agli altri Paesi esaminati, quindi, in **Gran Bretagna** i regimi speciali non si configurano come eccezione alla regola generale per la quale l'Iva da versare deve costituire la differenza tra quella incassata dalle prestazioni di servizi e quella pagata sugli acquisti. Piuttosto, entrambi i regimi tendono a modificare le modalità di versamento dell'Iva agendo principalmente sul lato contabile dell'imposta.

Anche nel caso della **Gran Bretagna**, però, esistono limitazioni alla detraibilità dell'Iva pagata su alcuni particolari tipi di spese. In particolare:

- nel caso di acquisto di autoveicoli, l'Iva può essere detratta sotto la condizione che tale mezzo di trasporto sia *esclusivamente* destinato all'attività professionale. A tale regime è anche assoggettata la detrazione dell'Iva per le spese di manutenzione e riparazione, per gli accessori e per i carburanti;
- gli acquisti che ricadono sotto il campo di applicazione del *Tour operators' margin scheme* non consentono la detraibilità dell'Iva. Si tratta essenzialmente delle prestazioni di viaggio e di tutte le prestazioni ad esso collegate;

- gli acquisti relativi alle spese di rappresentanza (*business entertainment*) non consentono la detraibilità dell'Iva. Si tratta della somministrazione di pasti e bevande; della fornitura di alloggi o strutture per attività ricreative; delle visite organizzate a teatri, musei, ecc.; dell'acquisto di yacht, aerei privati, ecc.

5.2.5. Germania

Nel caso della **Germania**, il regime generale dell'Iva (con aliquota ordinaria del 16 per cento e ridotta del 7 per cento) si applica a tutti i contribuenti sulla base delle fatture emesse e ricevute. Tuttavia, per i professionisti, per le imprese con volume di affari inferiore a 250 mila marchi (127.823 euro) e per altre imprese esplicitamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria, l'Iva viene calcolata sulla base degli effettivi pagamenti erogati e compensi percepiti. Non vi è traccia, in **Germania**, di specifiche agevolazioni o regimi speciali per i lavoratori autonomi; si tratta, piuttosto di semplificazioni dal lato contabile/amministrativo.

Come negli altri Paesi, però, sono presenti anche in **Germania** limitazioni alla detraibilità dell'Iva pagata su particolari acquisti. Queste limitazioni riflettono, più che in altri Paesi, analoghe limitazioni stabilite alla deducibilità degli stessi acquisti ai fini dell'imposta personale sul reddito. Il regime generale prevede che l'Iva pagata sugli acquisti sia normalmente detraibile, anche nei casi in cui i beni acquistati non siano interamente utilizzati nell'esercizio della professione. In quest'ultimo caso, ovviamente, il professionista potrà detrarre l'Iva soltanto per la parte relativa all'attività professionale.⁹³

In particolare:

1. non è ammessa la detraibilità dell'Iva pagata per spese di promozione dell'attività professionale in forma di regali;

⁹³ Il principio è completato dalla impossibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti se le spese vengono compiute da soggetti esenti o da attività non commerciali o professionali.

2. non è ammessa la detraibilità dell'Iva per pasti e bevande consumati in ristoranti;
3. non è ammessa la detraibilità dell'Iva per le spese di viaggio e di soggiorno;
4. l'Iva pagata per acquisti connessi all'impiego di un'autovettura è detraibile nella misura del 50 per cento, solo se l'uso professionale è superiore al 10 per cento. Nel caso opposto, l'Iva è indetraibile.

La tabella 18 riassume i regimi Iva e i casi di in detraibilità nei diversi Paesi analizzati.

Tab. 18.xls

6. La contribuzione sociale

6.1. Principi generali

Il finanziamento delle principali spese di tipo assistenziale/previdenziale (o più in generale le spese per la sicurezza sociale) vede prevalere, storicamente, la forma del *contributo sociale*, una forma di prelievo generalmente proporzionale applicato ai redditi percepiti dai lavoratori, dipendenti e autonomi e ripartiti, nel caso del lavoro dipendente, tra lavoratori e datori di lavoro.⁹⁴ I principali esempi in materia sono costituiti dal finanziamento del sistema sanitario e di quello pensionistico, ma anche di alcune forme di trasferimenti monetari alle famiglie di tipo assistenziale (ad esempio, gli assegni familiari).

La principale differenza con il prelievo tributario è costituita dal legame specifico tra prelievo e prestazione presente nel sistema contributivo e generalmente assente nel caso di imposte generali.⁹⁵ Legame che è tuttavia o indipendente dalla effettiva fruizione del servizio (ad esempio si pagano contributi sanitari ma non si utilizzano le strutture sanitarie, pur permanendo il vincolo di destinazione dei contributi al finanziamento della spesa sanitaria) o differito nel tempo (come ad esempio le prestazioni pensionistiche). In questo senso, i contributi sociali differiscono anche dalle tasse o da altre forme di contribuzione da parte di cittadini che fanno domanda specifica di un servizio, per il quale pagamento e fruizione non si manifestano

⁹⁴ La prevalenza di questa modalità di prelievo ha in parte origini storiche (l'esistenza nel passato di forme mutualistiche di assistenza) e in parte motivazioni economiche legate agli aspetti assicurativi dei programmi di sicurezza sociale, per i quali i contributi corrisponderebbero, approssimativamente, ai premi assicurativi necessari a finanziare tali programmi.

⁹⁵ Un caso esemplificativo è quello che si è verificato in **Italia** dopo l'introduzione dell'Irap e la contestuale abolizione dei contributi sanitari. I contributi sanitari avevano un collegamento specifico con la prestazione; mentre l'Irap è un'imposta generale che è formalmente svincolata dal finanziamento del sistema sanitario.

temporalmente sfasati (ad esempio, le tasse universitarie o i ticket per alcune prestazioni sanitarie).

L'aliquota di contribuzione sociale, cioè il carico contributivo che grava sui redditi per effetto delle diverse forme di spesa, non è di solito unica, ma si presenta generalmente differenziata per tipologia di spesa. L'aliquota complessiva, quindi, è la risultante di diverse aliquote riferite a diversi programmi di spesa. La netta prevalenza del lavoro dipendente, inoltre, ha generato modelli di contribuzione in cui l'onere complessivo è ripartito, in varie forme, tra datore di lavoro e lavoratore. Caratteristica, quest'ultima, che non può riguardare, ovviamente, le contribuzioni sociali applicabili ai lavoratori autonomi, per i quali datore di lavoro e lavoratore si identificano nella stessa persona. È su questi ultimi regimi di contribuzione che verrà appuntata l'attenzione nei successivi paragrafi, tenendo presente che, in linea generale, la contribuzione sociale relativa all'esercizio delle professioni liberali è generalmente strutturata come *regime speciale* all'interno di un sistema che prevede come regime generale (o ordinario) quello riservato ai lavoratori dipendenti.

6.2. I singoli sistemi

6.2.1. Spagna

In **Spagna** la struttura della contribuzione sociale prevede l'esistenza di un regime generale (*régimen general*), applicabile in linea di principio a tutti i lavoratori dipendenti, e una serie di regimi speciali (*regiménes especiales*) per i lavoratori dell'agricoltura, per i lavoratori del mare, per i minatori, i lavoratori domestici, e per i lavoratori autonomi (*Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos – RETA*). Ovviamente, se alcune professioni (come ad esempio la professione di ingegnere) vengono svolte alle dipendenze di un datore di lavoro, il regime applicabile è quello generale, cioè quello dei lavoratori dipendenti.

La tabella 19 riporta il confronto tra il regime generale e quello speciale per i lavoratori autonomi in **Spagna**. Dal quadro relativo ai dipendenti si può notare come la struttura della contribuzione sia organizzata su 5 blocchi: le cosiddette *contingencias comunes* (vecchiaia, malattia, invalidità, reversibilità); gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (non dovuta dal lavoratore, ma solo dai datori di lavoro); la disoccupazione; le ore di straordinario; la formazione professionale.

Il blocco più rilevante, quello delle *contingencias comunes*, prevede l'applicazione di un'aliquota del 4,7 per cento a carico del lavoratore e un'aliquota totale di contribuzione pari al 28,3 per cento (cioè 23,6 per cento a carico del datore di lavoro). Le basi di contribuzione, cioè i redditi mensili che moltiplicati per l'aliquota determinano la quota di contributi da versare, sono differenziate per categoria. Nel caso degli ingegneri lavoratori dipendenti, esiste un'ulteriore differenziazione in base al ruolo da essi ricoperto, se dirigenziale o meno. Nel primo caso, la base mensile minima non può essere inferiore a 122.970 pts (circa 740 euro); mentre la base massima non può superare le 407.790 pts (circa 2.450 euro). Nel secondo caso, la base massima rimane identica, mentre la minima è ridotta a 102.000 pts (circa 613 euro).

Il regime speciale per i lavoratori autonomi è in realtà molto semplice. Esiste una unica tipologia di contributo, che corrisponde in buona sostanza alle *contingencias comunes*, per la quale i professionisti versano il 28,3 per cento dei loro compensi mensili compresi tra una base minima di 116.160 pts (circa 698 euro) e una base massima analoga alle precedenti di 407.790 euro (circa 2450 euro).⁹⁶ Con il massimale applicato sulla base, il sistema di contribuzione sociale sarà proporzionale tra i limiti, mentre avrà effetti regressivi al di sotto del limite minimo e al di sopra del limite massimo. Nel primo caso, le aliquote effettive di contribuzione

⁹⁶ L'aliquota è ridotta al 26,5 per cento nel caso in cui i lavoratori autonomi decidano di contribuire all'assicurazione per incapacità temporanea. Inoltre, i lavoratori con più di 50 anni potranno usufruire di una base massima di 219.000 pts (circa 1.316 euro).

saranno maggiori del 28,3 per cento, poiché per basi inferiori il contributo si calcola comunque sulla base minima; mentre nel secondo caso, le aliquote effettive saranno inferiori al 28,3 per cento, poiché per basi superiori il contributo massimo è determinato dal limite superiore della base.

6.2.2. Gran Bretagna

Anche in **Gran Bretagna** la contribuzione sociale relativa ai lavoratori autonomi segue un binario differenziato rispetto al sistema generale in vigore per i lavoratori dipendenti. In particolare, i contributi si suddividono in *classes* secondo il seguente schema:

1. *Class 1*. Si tratta dei contributi dovuti da tutti i lavoratori dipendenti a titolo di vecchiaia, malattia, disoccupazione, infortuni sul lavoro (tipologia unica⁹⁷);
2. *Class 2*. Rientrano in questa classe i contributi dovuti dai lavoratori autonomi. Per essi, questa classe di contribuzione rappresenta il regime generale. Differenziazioni interne alla classe sono tuttavia previste per i contribuenti a basso reddito;
3. *Class 3*. In questa classe contributiva rientrano solo i versamenti volontari effettuati ai fini dell'ottenimento della *Basic State retirement Pension* (BSP)⁹⁸ nei casi di disoccupazione, integrazione al minimo previsto per la BPS, esenzioni dalle *class 1* e *2*, o residenza all'estero;
4. *Class 4*. È una classe di contribuzione riservata agli autonomi che superino una determinata soglia di reddito ed aggiuntiva rispetto a *class 2*.

⁹⁷ Analogamente al caso delle *contingencias comunes* spagnole.

⁹⁸ La BSP fornisce una pensione di base in somma fissa, parametrata sugli anni di contribuzione, che copre tutti i lavoratori dipendenti e autonomi. Per i lavoratori dipendenti la pensione è integrata dallo *State Earnings Related Pension Scheme* (SERPS) a cui essi sono automaticamente affiliati a meno che non optino per la previdenza privata (aziendale o meno).

La tabella 20 riporta le misure della contribuzione e le basi minime e massime di contribuzione per le diverse classi. Il regime generale per i lavoratori autonomi è molto semplice: è prevista una unica tipologia di contribuzione forfetaria nella misura di 2 sterline settimanali (3,29 euro), non dovute dagli autonomi il cui reddito sia inferiore a 3.800 sterline annuali (6.294 euro). Nel caso in cui, invece, il reddito sia superiore a 4.355 sterline (circa 7.215 euro), ma comunque inferiore a 27.635 sterline (circa 45.777 euro), in aggiunta ai contributi previsti per *class 2*, gli autonomi sono tenuti al versamento di un'ulteriore aliquota del 7 per cento. Poiché la struttura della contribuzione è per scaglioni, il superamento del limite di 4.355 sterline (circa 7.215 euro) comporta il pagamento dell'aliquota solo sul differenziale tra il reddito effettivo e il limite minimo.

Per chiarire il meccanismo, si può ipotizzare un reddito professionale pari a 15.000 sterline annue (circa 25.000 euro). I contributi relativi a questo reddito saranno pari a 2 sterline settimanali più il 7 per cento di 10.615 sterline (15.000 – 4.385), cioè circa 743 sterline (1.231 euro).

Nel regime generale per i dipendenti, invece, l'aliquota di contribuzione a carico dei lavoratori è pari al 10 per cento (12,2 per cento a carico del datore di lavoro), con limiti minimi e massimi riportati nella tabella 20. L'aliquota del 10 per cento è ridotta all'8,4 per cento, se i lavoratori optano per fondi previdenziali privati, e al 3,85 per cento se i titolari di reddito sono donne sposate o vedove.

6.2.3. Francia

Nel caso della **Francia**, la contribuzione per i lavoratori autonomi è imperniata su tre regimi principali: quello pensionistico di base per le professioni liberali (*Caisse National d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales* – CNAVPL); quello sanitario per i rischi di malattia e maternità (*Caisse Nationale d'Assurance Maladie*

des professions indépendantes – CNAM);⁹⁹ quello per le prestazioni a sostegno della famiglia (*Caisse Nationale d'Allocation Familiale* – CNAF).¹⁰⁰ Questa struttura è completata da una contribuzione sociale generalizzata (CSG), applicabile anche ai lavoratori dipendenti.

I tassi di contribuzione delle singole casse sono riportati nella tabella 21. Per ciò che riguarda vecchiaia e invalidità (CNAVPL), la contribuzione si articola in una parte forfetaria, pari a 11.900 FF (circa 1.814 euro) e in una parte proporzionale al reddito, con aliquota dell'1,4 per cento e un massimale di reddito pari a 882.000 FF (134.460 euro), cinque volte il plafond di sicurezza sociale. Per ciò che riguarda questa parte della contribuzione sociale, il sistema previsto per i dipendenti è sostanzialmente diverso, poiché si compone di una sola parte proporzionale, con aliquota del 6,55 per cento e plafond pari a 169.080 FF (circa 25.776 euro).

Per ciò che concerne l'assicurazione malattia, il regime delle professioni liberali prevede il versamento di un'aliquota contributiva pari al 5,9 per cento. L'aliquota complessiva è però determinata dall'applicazione dello 0,6 per cento sui redditi fino al plafond di sicurezza sociale (176.400 FF, circa 26.900 euro); e dall'applicazione del restante 5,3 per cento fino al massimale di 882.000 FF (134.460 euro). Nel caso dei dipendenti, a fronte di un'aliquota complessiva del 13,55 per cento, la quota a carico del lavoratore è pari a 0,75 per cento.

Infine, per le prestazioni a sostegno della famiglia, l'aliquota contributiva è del 5,4 per cento, per i lavoratori autonomi; mentre nel caso dei dipendenti, la stessa aliquota viene interamente applicata sui datori di lavoro.

⁹⁹ La CNAM nazionale è integrata a livello regionale dalle CMR (*Caisse Maladie Régionale*).

¹⁰⁰ La CNAF nazionale è poi integrata, a livello locale di dipartimento, da singole CAF.

6.2.4. Italia

Nel caso dell'**Italia**, il regime previsto per i lavoratori autonomi è differenziato in base alla presenza o meno di un albo professionale. Per gli esercenti arti e professioni per i quali non sia prevista l'iscrizione ad un albo professionale, è dovuto un contributo previdenziale pari al 13 per cento per il biennio 2000-2001.¹⁰¹ Nei casi in cui i professionisti siano iscritti ad albi professionali, i regimi contributivi sono regolati dalle rispettive casse professionali.

Nel caso degli ingegneri, la situazione è riportata nella tabella 22 che, per confronto, riporta anche le misure contributive relative ai professionisti dipendenti. La cassa professionale rilevante per gli ingegneri (e gli architetti) è l'Inarcassa. I contributi dovuti sono differenziati per fasce di reddito: fino a 131,6 milioni (circa 68.000 euro), si applica il 10 per cento; oltre tale limite, la misura del contributo si riduce al 3 per cento. In tutti i casi, il contributo minimo non può essere inferiore a 1,96 milioni (1.012 euro); in entrambi i casi l'aliquota viene ridotta ad un terzo nei primi tre anni di iscrizione all'albo. È inoltre dovuto un contributo integrativo, da calcolarsi sul volume di affari IVA, pari al 2 per cento. Anche in questo caso, l'aliquota è ridotta ad un terzo nei primi tre anni di iscrizione all'albo; mentre l'importo minimo del contributo integrativo è fissato a 588.000 lire (circa 304 euro).

6.2.5. Germania

Per ciò che concerne i contributi pensionistici, in **Germania**, i lavoratori autonomi iscritti agli albi professionali non sono obbligati al pagamento di contributi ai fondi pensione statali. Essi sono tuttavia obbligati al pagamento di quote alla cassa per gli artisti e i

¹⁰¹ Il contributo, istituito con decorrenza 1996, era stato originariamente fissato al 10 per cento e successivamente elevato al 12 per cento nel biennio 1998 e 1999. Inoltre, è stato previsto un aumento biennale dell'1 per cento fino al raggiungimento dell'aliquota del 19 per cento.

professionisti (*Kunstlersozialkasse*) in base ad aliquote decise dalla cassa stessa.¹⁰² Per l'anno 2000, la misura delle contribuzioni per i lavoratori autonomi è analoga al totale della contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso, la misura complessiva della contribuzione sociale è ripartita egualmente tra lavoratori e datori di lavoro con un massimale di reddito su cui applicare il contributo (tabella 23).

Nel caso dei lavoratori autonomi, quindi, il contributo dovuto a fini pensionistici è pari al 19,3 per cento; il contributo sanitario è pari al 13,5 per cento; e quello a fini assistenziali pari all'1,7 per cento.¹⁰³

¹⁰² I lavoratori autonomi non obbligati al pagamento di contributi possono tuttavia versarli volontariamente entro cinque anni dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo. In questo modo, essi acquisiscono tutti i diritti e le obbligazioni relative al versamento obbligatorio ai fondi pensione statali.

¹⁰³ Il contributo è ridotto della metà solo per artisti di ogni tipo e giornalisti.

Tab. 19.xls

Tab. 20

Tab. 21

Tab. 22

Tab. 23

7. Conclusioni

Il confronto delle strutture formali dell'imposizione sui professionisti nei principali Paesi europei ha evidenziato alcune differenze significative di trattamento, nonostante il fatto che i sistemi tributari e contributivi appaiano relativamente omogenei almeno nei loro tratti fondamentali. In tutti i Paesi considerati, il lavoro autonomo è infatti oggetto di tassazione ai fini dell'imposta personale sul reddito con regole simili sia riguardo alla deducibilità delle spese sia alle specifiche detrazioni; lo stesso reddito (o grandezze più ampie come il valore aggiunto), con eccezione della Gran Bretagna che applica una forma di imposizione non specifica, è generalmente assoggettato ad imposte locali. Inoltre, in tutti i Paesi, i redditi di lavoro autonomo forniscono il presupposto di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (la prestazione di servizi) che, relativamente alle possibilità di detrazione dell'Iva, assegna ai professionisti condizioni simili. Infine, nel caso della contribuzione sociale, in tutti i Paesi considerati i redditi da lavoro autonomo sono oggetto di trattamenti differenziati rispetto al caso dei lavoratori dipendenti.

Tuttavia, differenze possono essere tracciate in ordine a specifici segmenti dei sistemi impositivi. Nell'ambito dell'imposta personale sul reddito, particolare rilevanza assumono, per il lavoro autonomo, le regole di deducibilità di alcune spese, in particolare quelle relative all'esercizio e all'acquisto di autoveicoli, le spese di rappresentanza e quelle per alberghi, viaggi e ristoranti connessi all'attività professionale. L'esame delle strutture formali ha consentito di rilevare come, per i contribuenti in regime ordinario (cioè comunque non semplificato), l'orientamento sia in realtà oscillante, anche all'interno di uno stesso paese, tra metodi forfetari (Francia e Germania rispettivamente per gli autoveicoli e le spese di vitto e alloggio), limiti alla deducibilità (Italia per tutte le spese, Germania e Gran Bretagna per alcune di esse), deducibilità integrale (principalmente Spagna) e indeducibilità (presente in Spagna e in Gran Bretagna rispettivamente per le spese di esercizio degli autoveicoli e per le spese di rappresentanza).

La corrispondenza di queste regole con quelle analoghe ai fini della detraibilità dell'Iva ha evidenziato anche una sostanziale differenza di impostazione all'interno dei singoli Paesi, generalmente più inclini a consentire la deducibilità delle spese (seppure con limiti) dall'imposta personale sul reddito piuttosto che a permettere la relativa detraibilità dell'Iva. Infatti, per la maggior parte dei Paesi l'Iva su autoveicoli, spese di rappresentanza e spese di vitto e alloggio è generalmente indetraibile, con alcune eccezioni principalmente in Spagna, che ha a questo riguardo il regime relativamente più generoso (specialmente se coniugato con quello della deducibilità delle spese ai fini dell'imposta personale), Gran Bretagna e Germania nelle quali l'Iva è parzialmente detraibile nel caso di acquisto di automobili.

Di particolare interesse è poi risultato l'esame delle imposte locali sul reddito: la varietà e le modalità di applicazione delle imposte sono in effetti significativamente differenziate tra i Paesi, sia nella base imponibile di riferimento, oscillante tra reddito e valore aggiunto, sia nel modo in cui il prelievo si differenzia territorialmente. Quest'ultimo aspetto costituisce in effetti l'elemento caratterizzante di questa forma di prelievo, difficilmente riconducibile ad omogeneità a causa della più o meno ampia autonomia accordata agli enti territoriali nel diversificare il peso dell'imposta. Sotto questo profilo, Germania e Spagna rappresentano esempi di ampia differenziazione territoriale del prelievo e di maggiore esperienza nell'applicazione di imposte locali; mentre il caso italiano si pone all'altro estremo principalmente in ragione del poco tempo trascorso dall'introduzione della principale imposta regionale, l'Irap.

Dal lato della contribuzione sociale, le differenze si presentano forse meno significative: in tutti i Paesi considerati, come sopra rilevato, il lavoro autonomo è oggetto di trattamenti specifici, diversi da quelli previsti per il lavoro dipendente. La struttura del prelievo è però abbastanza omogenea, ma differisce nelle modalità di prelievo: tipologia unica nel caso di Spagna, Gran Bretagna e Italia; tipologie specifiche (vecchiaia, malattia, assistenza) nel caso di Francia e Germania.

Nel caso dell'imposta personale sul reddito, infine, si è proceduto ad una verifica di come le strutture dei diversi Paesi determinino l'aliquota media pagata da contribuenti con diversi livelli di reddito. In questo caso, l'Italia risalta particolarmente per livelli di aliquota media relativamente più elevati a livelli di reddito più bassi e per il minor peso che le disposizioni specifiche per il lavoro autonomo assumono nel ridurre l'aliquota media, rispetto, ad esempio, alla Francia e alla Spagna. All'interno di ciascun paese, l'aliquota media cresce al crescere del reddito, condizione per ottenere un certo grado di progressività dei sistemi, ma i livelli e le traiettorie di crescita divergono tra i singoli Paesi proprio in ragione del diverso grado di attenzione riservato ai redditi di natura professionale. L'esame delle aliquote medie calcolate su redditi a parità di potere di acquisto non modifica sostanzialmente il risultato, ma riduce il campo di variazione delle aliquote tra i diversi Paesi a causa del maggior appiattimento dei redditi a parità di potere di acquisto rispetto ai redditi nominali.

Le informazioni ricavate dallo studio, tuttavia, non consentono di segnalare profonde differenze nella natura e nel peso del prelievo formale sui professionisti nei cinque Paesi. Tradizioni di imposizione in parte comuni e la relativa maggiore integrazione dell'area europea impediscono, di fatto, che redditi della stessa natura siano trattati in modo radicalmente diverso. Differenze formali su specifici tributi possono infatti a volte derivare da ragioni connesse all'applicazione di altri tributi, il che consiglia, generalmente, di osservare i sistemi tributari nella prospettiva più ampia possibile, avendo in mente che la diversità delle regole tributarie formali rileva se e nella misura in cui sia in grado di generare una diversità nell'onere effettivo del prelievo.

Riferimenti bibliografici

Per lo sviluppo degli aspetti teorici presentati nel testo il riferimento è a manuali tradizionali di Scienza delle Finanze. Si vedano, ad esempio, Bosi P., *Corso di Scienza delle Finanze*, Il Mulino, Bologna, 2000 e Bosi P. e Guerra C., *I tributi nell'economia italiana*, Il Mulino, Bologna, ultima edizione. I dati contenuti nel testo provengono, per la maggior parte, da documenti ufficiali ottenuti dalle Ambasciate dei relativi Paesi o, soprattutto per la **Gran Bretagna**, da varia documentazione ottenuta in loco. Di particolare importanza è stato anche il ricorso a siti Internet, da cui, per ciascun paese, è stato possibile ottenere dettagliate informazioni sui sistemi tributari. Per la ricostruzione dei sistemi di imposizione locale si è fatto ricorso, tra l'altro, a informazioni contenute in Liberati P., *Autonomia tributaria e perequazione: un confronto internazionale*, Quaderni per la Ricerca ISR-CNR, Giuffrè, Milano, 1998.

Appendice

L'imposta personale sul reddito: tavole riepilogative dei sistemi nei diversi Paesi europei

Tavv. 1

Tav. 2

Tav. 3

Tav. 4

Tav. 5